2024/1281

17.5.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1281 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2024

che modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 19, paragrafo 5, l'articolo 26, paragrafo 7, e l'articolo 38, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Nel comunicare alla Commissione i dati degli inventari dei gas a effetto serra, gli Stati membri sono tenuti a utilizzare la tabella comune di comunicazione e lo schema per i documenti sugli inventari dei gas a effetto serra utilizzati nel quadro dell'accordo di Parigi. Nel 2021 la Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti dell'accordo di Parigi ha adottato la decisione 5/CMA.3 che stabilisce la tabella comune di comunicazione e lo schema per i documenti sugli inventari dei gas a effetto serra che le parti devono utilizzare per presentare le relazioni sugli inventari nazionali. Al fine di aggiornare i riferimenti alla decisione della Conferenza delle Parti che stabilisce la tabella e lo schema di cui sopra, è necessario modificare le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 della Commissione ([2]).

(2) L'articolo 38 del regolamento (UE) 2018/1999 è stato modificato al fine di imporre alla Commissione di effettuare una revisione completa dei dati degli inventari nazionali dei gas a effetto serra nel 2025, oltre a quelle da effettuare nel 2027 e nel 2032. È pertanto necessario modificare gli articoli 30 e 32 e l'allegato XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 che stabiliscono la procedura e il calendario delle revisioni complete da effettuare a norma dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2018/1999.

(3) A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri sono tenuti a comunicare informazioni sull'uso dei proventi realizzati mediante la vendita all'asta delle quote di emissioni a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]). I formati per comunicare tali informazioni sono stabiliti nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208.

(4) La direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]) ha modificato la direttiva 2003/87/CE introducendo diverse modifiche sull'uso dei proventi delle aste. Tali modifiche devono trovare riscontro nei formati stabiliti nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208.

([1]) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 della Commissione, del 7 agosto 2020, riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione (GU L 278 del 26.8.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1208/oj).

([3]) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/2023-06-05).

([4]) Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 134, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/959/oj).

(5) L'attuale formulazione dell'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2003/87/CE prevede che tutti i proventi delle aste che non sono attribuiti al bilancio dell'Unione sotto forma di risorse proprie, o l'equivalente in valore finanziario di tali proventi, siano utilizzati per gli scopi legati al clima elencati in tale articolo, a eccezione dei proventi utilizzati per la compensazione dei costi indiretti del carbonio. Poiché a seguito dell'inclusione del trasporto marittimo nell'EU ETS realizzano proventi supplementari dalle vendite all'asta, gli Stati membri sono incoraggiati a usarli maggiormente per contribuire alla protezione, al ripristino e a una migliore gestione degli ecosistemi marini, in particolare delle zone marine protette. Per monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo obbligatorio di spendere tutti i proventi per gli scopi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, è opportuno introdurre nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 una nuova tabella 2 per la comunicazione dell'esborso cumulativo dei proventi relativi a ciascun anno.

(6) L'attuale formulazione dell'articolo 10, paragrafo 3, quinto comma, della direttiva 2003/87/CE prevede che le relazioni sui proventi delle aste siano sufficientemente dettagliate da consentire alla Commissione di valutare la conformità degli Stati membri all'obbligo di cui al primo comma di detto articolo. La Commissione dovrebbe pertanto imporre agli Stati membri di ripresentare le informazioni sull'uso dei proventi se ritiene che non siano sufficientemente dettagliate per valutare la conformità, e gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad affrontare tali carenze entro un termine ragionevole.

(7) L'elenco degli scopi legati al clima di cui all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE è stato ampliato per includerne altri che hanno un impatto positivo sull'ambiente. Inoltre, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, quarto comma, di detta direttiva gli Stati membri sono ora tenuti a riferire annualmente in merito all'uso dei proventi delle vendite all'asta, specificando, se del caso e nel modo opportuno, i proventi utilizzati e le azioni intraprese per attuare i loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima e i loro piani territoriali per una transizione giusta. Nello stabilire l'uso dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote, gli Stati membri sono inoltre chiamati a tenere conto della necessità di continuare ad aumentare i finanziamenti internazionali per il clima nei paesi terzi vulnerabili. La tabella per la comunicazione dell'uso dei proventi della vendita all'asta delle quote a scopi nazionali e dell'Unione in applicazione degli articoli 3 quinquies e 10 della direttiva 2003/87/CE dovrebbe essere adattata in modo da rispecchiare i nuovi obblighi e scopi, come nuova tabella 3. Per permettere di comprendere più nel dettaglio come sono spesi i proventi delle aste nell'ambito degli scopi più ampi elencati all'articolo 10, paragrafo 3, di detta direttiva in questa tabella gli Stati membri dovrebbero indicare la categoria esatta della spesa, compresi gli scopi internazionali e i finanziamenti internazionali per il clima, e indicare quando i proventi sono stati utilizzati per un progetto o programma per la fabbricazione di tecnologie a zero emissioni nette.

(8) L'articolo 30 *quaterdecies*, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE impone agli Stati membri di adoperarsi per garantire la visibilità della fonte di finanziamento delle azioni o dei progetti finanziati dai proventi delle aste per i quali determinano l'uso in conformità dell'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 30 quinquies, paragrafo 6, di tale direttiva, tenendo conto delle circostanze nazionali. La nuova tabella 3 dovrebbe consentire agli Stati membri di riferire su come si sono adoperati per garantire tale visibilità.

(9) Agli Stati membri responsabili di un numero elevato di società di navigazione rispetto alla popolazione è attribuita una percentuale di quote; essi dovrebbero utilizzare i proventi derivanti dalla vendita all'asta di tale percentuale di quote agli scopi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, lettera g), per il settore marittimo, e lettere f) e i), della direttiva 2003/87/CE. La nuova tabella 3 dovrebbe consentire agli Stati membri interessati di riferire in merito all'uso di tali proventi supplementari per scopi inerenti al settore marittimo.

(10) Dal 1º gennaio 2021 sia i gestori di impianti che gli operatori aerei possono restituire quote generiche e quote del trasporto aereo a norma dell'articolo 12 della direttiva 2003/87/CE. Inoltre nel regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione ([5]), la definizione delle quote generiche è stata modificata per includere, dopo il 1º gennaio 2025, tutte le quote rilasciate in applicazione del capo III della direttiva 2003/87/CE, tutte le quote create per attività di trasporto marittimo in applicazione dell'articolo 3 octies bis di tale direttiva e tutte le quote create per attività di trasporto aereo in applicazione degli articoli 3 quater e 3 quinquies di tale direttiva. Tali quote devono essere messe all'asta congiuntamente negli stessi periodi d'offerta a decorrere dal 1º gennaio 2025. Di conseguenza, è opportuno eliminare dall'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 qualsiasi distinzione tra la comunicazione dei proventi del trasporto aereo e quella degli altri proventi.

([5]) Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione (GU L 177 del 2.7.2019, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1122/oj).

(11) La comunicazione dei proventi delle aste a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 dovrebbe essere semplificata sulla base dell'esperienza acquisita. Anzitutto, per semplificare la comunicazione, le tabelle 1a e 1b dovrebbero essere combinate in una nuova tabella 1 che fornisca una panoramica dei proventi generati e del loro uso nell'anno di riferimento. In secondo luogo, le tabelle 3, 4, 5 e 6 dell'allegato II di detto regolamento di esecuzione si sono rivelate troppo dettagliate per essere adeguatamente compilate e quindi utilizzate a fini comparativi. Le tabelle 3, 4 e 5 dovrebbero quindi essere sostituite da una nuova tabella 4, che combini tutti i proventi della vendita all'asta di quote a scopi internazionali in un'unica panoramica, mentre la tabella 6 dovrebbe essere soppressa.

(12) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 stabilisce il formato delle relazioni che gli Stati membri sono tenuti presentare alla Commissione a norma dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999. Tali relazioni riguardano, tra l'altro, le emissioni di gas a effetto serra disciplinate dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]).

(13) L'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842 è definito con riferimento all'allegato I della direttiva 2003/87/CE che elenca le attività contemplate dalla direttiva 2003/87/CE.

(14) L'allegato I della direttiva 2003/87/CE della Commissione è stato modificato aggiungendovi l'attività «trasporto marittimo» e, a decorrere dal 1º gennaio 2024, l'attività «combustione di combustibili in impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW», ai fini degli articoli 14 e 15 di tale direttiva. L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842 è stato modificato per garantire che il suo ambito di applicazione non fosse alterato dalla modifica dell'allegato I della direttiva 2003/87/CE.

(15) I modelli per la comunicazione di cui agli allegati XII e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 comprendono celle in cui gli Stati membri devono indicare la quantità di emissioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE. È necessario stabilire, aggiungendo la nota a piè di pagina 5 all'allegato XII e modificando la nota a piè di pagina 7 dell'allegato XV, che le emissioni generate dall'attività «trasporto marittimo» e quelle derivanti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE ai fini degli articoli 14 e 15 di tale direttiva non devono essere incluse nelle quantità che gli Stati membri sono tenuti a indicare in tali celle.

(16) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 ([7]), che definisce le norme per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra delle attività disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE, è stato modificato per allinearlo alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]) che disciplina la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Di conseguenza, a decorrere dal 1º gennaio 2023 (anno delle emissioni) non tutte le emissioni derivanti dalla combustione di biomassa devono essere comunicate come pari a zero a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, ma si applica un fattore pari a zero solo se la biomassa usata soddisfa i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001. Tale modifica incide sul calcolo delle emissioni a norma del regolamento (UE) 2018/842, in quanto le emissioni derivanti dalla combustione di biomassa che non devono essere comunicate come pari a zero a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 determinerebbero un aumento delle emissioni soggette alla direttiva 2003/87/CE da contabilizzare ai fini del regolamento (UE) 2018/842 e una riduzione di pari valore delle emissioni calcolate a norma del regolamento (UE) 2018/842. È pertanto opportuno chiarire negli allegati XII e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 che le emissioni di CO_2 derivanti dall'uso di biomassa negli impianti fissi disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE saranno considerate pari a zero ai fini degli allegati XII e XV di detto regolamento di esecuzione.

(17) Nel 2021 la Conferenza delle Parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) ha deciso che, a partire dal 2024, ai fini dell'accordo di Parigi, le emissioni di gas a effetto serra della combustione di biomassa o dei processi industriali catturate e stoccate in modo permanente devono essere detratte dalle emissioni totali di ciascuna Parte.

([6]) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj).

([7]) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/oj).

([8]) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj).

(18) Il considerando 17 del regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio ([9]) ha riconosciuto l'importanza di un sistema dell'Unione per la certificazione degli assorbimenti di carbonio stoccati in modo sicuro e permanente ottenuti mediante soluzioni tecnologiche, che offra chiarezza agli Stati membri e ai gestori del mercato al fine di aumentare tali assorbimenti di carbonio. Quando questo sistema di certificazione sarà entrato in vigore, sarà possibile effettuare un'analisi della contabilizzazione di tali assorbimenti di carbonio a norma della legislazione dell'Unione.

(19) La comunicazione della Commissione del 6 febbraio 2024 «Verso un'ambiziosa gestione industriale del carbonio per l'UE» sottolinea che le catene del valore degli assorbimenti industriali di carbonio sono fondamentali per il raggiungimento dell'obiettivo della neutralità carbonica sancito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio ([10]). Il documento rileva anche, però, che gli assorbimenti industriali di carbonio non sono attualmente disciplinati né dalla direttiva 2003/87/CE, né dal regolamento (UE) 2018/842, né dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio ([11]) ed evidenzia l'importanza di valutare il modo migliore per fornire incentivi destinati all'assorbimento industriale del carbonio nella normativa dell'UE vigente o mediante nuovi strumenti.

(20) Al fine di garantire la corretta contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra a norma del regolamento (UE) 2018/842, che non ne prevede la deduzione, le emissioni negative comunicate all'UNFCCC non dovrebbero essere prese in considerazione nel calcolo delle emissioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842.

(21) Per assicurare la trasparenza e la certezza del diritto, è opportuno indicare nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 le date in cui gli Stati membri devono estrarre i dati relativi alle emissioni totali verificate degli impianti fissi a norma della direttiva 2003/87/CE al fine di determinare le emissioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842.

(22) A norma dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione valuta annualmente se gli Stati membri hanno compiuto progressi sufficienti nel soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841. Sebbene gli Stati membri siano tenuti a trasmettere informazioni sulle emissioni e sugli assorbimenti di gas a effetto serra elaborate per la contabilità LULUCF a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1999 solo nel 2027 e nel 2032, la comunicazione annuale di tali dati consentirebbe alla Commissione di valutare adeguatamente i progressi compiuti dagli Stati membri verso il soddisfacimento degli obblighi di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841. È pertanto opportuno precisare, nell'allegato XX, che gli Stati membri sono incoraggiati a comunicare i dati ivi indicati annualmente.

(23) La maggior parte delle informazioni richieste nell'allegato XX, tabella 1a, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 può essere ricavata automaticamente dalle CRT presentate per la comunicazione degli inventari dei gas a effetto serra, a condizione che siano utilizzati i menu a tendina che consentono la selezione delle sottocategorie in tali tabelle. Per semplificare gli obblighi di comunicazione, gli Stati membri dovrebbero poter fare riferimento alle loro relazioni sugli inventari dei gas a effetto serra ai fini della comunicazione di determinate informazioni richieste nella tabella 1a dell'allegato XX, a condizione che utilizzino i menu a tendina. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere tenuti a comunicare informazioni sui terreni forestali gestiti e sui terreni imboschiti e le emissioni/gli assorbimenti esclusi risultanti da disturbi naturali per tali categorie di terreni, in quanto queste informazioni non possono essere recuperate dall'Agenzia europea dell'ambiente o dalla Commissione sulla base delle relazioni sugli inventari dei gas a effetto serra. Nell'allegato XXV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208, la tabella 1b non sarà più necessaria a partire dal 2027, in quanto le informazioni che richiede possono essere ricavate dagli inventari delle emissioni di gas a effetto serra. Anche la corrispondente tabella riassuntiva 5a diverrà superflua a partire da quell'anno. È pertanto opportuno sopprimere le tabelle 1b e 5a dell'allegato XXV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 con effetto dal 1º gennaio 2028.

([9]) Regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 111 del 26.4.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/857/oj).

([10]) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).

([11]) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj).

(24) La procedura di cui all'allegato XXII per apportare le correzioni tecniche dovrebbe essere ulteriormente allineata agli articoli 31 e 32 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 per rispondere meglio alle riserve dei colegislatori riguardo alle modifiche della metodologia consentite a norma del regolamento (UE) 2018/841.

(25) A seguito della revisione del regolamento (UE) 2018/841 per mezzo del regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio ([12]), la conformità degli Stati membri deve essere valutata sulla base delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra contabilizzati nel primo periodo di conformità (2021-2025), e sulla base di quelli comunicati per il secondo periodo di conformità (2026-2030). Il passaggio dai valori contabilizzati a quelli comunicati consentirà di razionalizzare ulteriormente gli obblighi di comunicazione previsti dal regolamento (UE) 2018/841 e dal regolamento (UE) 2018/1999. La revisione dell'ambito di applicazione e della struttura del secondo periodo di conformità richiede anche modifiche limitate dell'allegato XXV, tabelle 1a e 5b, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208.

(26) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208.

(27) A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, entro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri sono tenuti a riferire in merito all'uso dei proventi realizzati mediante la vendita all'asta delle quote. Per garantire che gli Stati membri rispettino tale termine utilizzando i modelli di comunicazione modificati nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 14 maggio 2024.

(28) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 è così modificato:

1) l'articolo 3 è così modificato:

   (a) il punto (1) è sostituito dal seguente:

   «(1) "tabella comune per la trasmissione dei dati" o "CRT" (*Common Reporting Table*): la tabella contenente informazioni sulle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra per fonte e sugli assorbimenti per pozzo, che figura nell'allegato I della decisione 5/CMA.3 della Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti dell'accordo di Parigi (decisione 5/CMA.3);»;

   (b) il punto (6) è sostituito dal seguente:

   «(6) "schema per i documenti sugli inventari dei gas a effetto serra": lo schema che figura nell'allegato V della decisione 5/CMA.3 della Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti dell'accordo di Parigi a norma della decisione 18/CMA.1.»;

2) all'articolo 5 è aggiunto il comma seguente:

«Se ritiene che le informazioni di cui al primo comma non siano sufficientemente dettagliate per valutare la conformità all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di ripresentare la relazione con informazioni sufficientemente dettagliate. Tale nuova presentazione è effettuata entro due mesi dal ricevimento della richiesta.»;

3) all'articolo 30, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'effettuare la revisione completa di cui all'articolo 38, paragrafi 1 e 1 bis, del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione e l'Agenzia europea dell'ambiente sono coadiuvate da un gruppo di esperti tecnici incaricati della revisione e seguono la procedura stabilita all'allegato XXII.»;

([12]) Regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (GU L 107 del 21.4.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/839/oj).

4) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 32*

Relazioni definitive sulla revisione

La Commissione informa lo Stato membro interessato della conclusione della revisione completa e gli trasmette una relazione definitiva sulla revisione entro il 30 agosto 2025, il 30 agosto 2027 e il 30 agosto 2032.»;

5) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;

6) l'allegato XII è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;

7) l'allegato XV è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento;

8) l'allegato XX è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;

9) l'allegato XXII è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento;

10) l'allegato XXV è sostituito dal testo che figura nell'allegato VI del presente regolamento;

11) le tabelle 1b e 5a dell'allegato XXV sono soppresse.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 14 maggio 2024.

Tuttavia l'articolo 1, punto (11), si applica a decorrere dal 1º gennaio 2028.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

«ALLEGATO II

Informazioni sull'uso dei proventi della vendita all'asta in applicazione dell'articolo 5

Tabella 1

Proventi, generati e utilizzati, della vendita all'asta delle quote nell'anno X-1

1		Importo per l'anno X-1	
2		1 000 EUR	1 000 unità della valuta nazionale, se del caso [1]
3	A	B	C
4	**Importo totale dei proventi generati** dalla vendita all'asta delle quote		
5	**Importo totale dei proventi generati** dalle quote supplementari a norma dell'articolo 3 *octies bis*, paragrafo 3, secondo comma [2]		
6	**Importo totale dei proventi della vendita all'asta delle quote o equivalente in valore finanziario esborsato per gli scopi** di cui all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE		
7	**Importo totale dei proventi della vendita all'asta delle quote o equivalente in valore finanziario impegnato [3] ma non esborsato per gli scopi** di cui all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE		
8	**Importo totale dei proventi della vendita all'asta di quote o equivalente in valore finanziario non ancora impegnato né esborsato**		
9	**Approccio finanziario** Spiegare l'approccio nazionale pertinente (fondo, progetti ad hoc, equivalente in valore finanziario attraverso il bilancio generale, o qualsiasi combinazione di questi elementi) e le eventuali modifiche apportate all'approccio dall'ultima comunicazione		

Legenda: X = anno in cui avviene la comunicazione

Note:

(1) Per la conversione delle valute si utilizza un tasso di cambio medio annuo per l'anno X-1 o il tasso di cambio effettivo applicato all'importo esborsato.

(2) A norma dell'articolo 3 *octies bis*, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, fino al 31 dicembre 2030 una percentuale di quote è attribuita agli Stati membri con un rapporto elevato tra società di navigazione che sarebbero state sotto la loro responsabilità e la loro rispettiva popolazione nel 2020. I proventi della vendita all'asta di tale percentuale di quote sono indicati separatamente in questa voce e inclusi nell'importo indicato nella riga 4.

(3) Per "impegno" si intende che lo Stato membro ha assegnato l'importo a un programma o a una misura specifici, ad esempio sotto forma di linea di bilancio in un fondo dedicato o sotto forma di contratto con un beneficiario, ma non l'ha ancora versato.

Tabella 2

Proventi della vendita all'asta di quote dal 5 giugno 2023 esborsati cumulativamente nell'anno X-1 agli scopi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, perseguendo l'obiettivo del 100 % di spesa

	Comunicazione di: — proventi delle aste generati nell'anno X-1 esborsati agli scopi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, in 1 000 EUR (o unità della valuta nazionale) nell'anno X-1 e in percentuale dei proventi generati nell'anno X-1 — proventi totali delle aste generati nell'anno X-2 esborsati agli scopi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, in 1 000 EUR (o unità della valuta nazionale) entro l'anno X-1, espressi anche come percentuale dei proventi generati nell'anno X-2 [1]									Osservazioni
Anno	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	% del totale	Se l'obiettivo del 100 % non è ancora stato raggiunto, spiegare perché e quando si prevede di conseguirlo
2023[2]										
2024										
2025										
2026										
2027										
2028										
2029										
2030										

Legenda: X = anno in cui avviene la comunicazione

Note:

(1) La seconda cella bianca della riga relativa a ciascun anno riporta la somma dei proventi dell'anno X-2 esborsati negli anni X-1 e X-2. Ad esempio, la cella per l'anno 2023 e l'esborso nel 2024 mostrano la somma dei proventi del 2023 esborsati nel 2023 e nel 2024. La presente tabella ha lo scopo di monitorare i proventi relativi a un determinato anno spesi per soddisfare l'obbligo del 100 %.

(2) Dal 5 giugno al 31 dicembre 2023.

Tabella 3

Proventi della vendita all'asta delle quote esborsati o impegnati nell'anno X-1 a scopi nazionali, dell'Unione e internazionali a norma degli articoli 3 quinquies e 10 della direttiva 2003/87/CE

1	Tipo di uso[1]	Nome del progetto o del programma	Descrizione sintetica	Categoria [2]	Importo per l'anno X-1		Stato «esborsato» e anno [3]	Stato «impegnato» e anno [4]	Visibilità [5]	Meccanismo di ridistribuzione connesso al settore marittimo [6]	PNEC/ piano per una transizione giusta [7]	Fabbricazione di tecnologie a zero emissioni nette	Osservazioni
2	Ad es. articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE, articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE, ecc.	Ad es. titolo di programma, attività, azione o progetto	Includere l'agenzia esecutiva e il riferimento alla fonte online della descrizione dettagliata	Scegliere la categoria più appropriata tra le opzioni fornite	1 000 EUR	1 000 unità della valuta nazionale	Indicare l'anno in cui sono stati generati i proventi	Indicare l'anno in cui sono stati generati i proventi	Indicare in che modo è garantita la visibilità e da chi (ad es. beneficiario o ente pubblico competente)	Spuntare la casella se il progetto o il programma utilizza i proventi di cui all'articolo 3 *octies bis*, paragrafo 3	Indicare se l'azione attua il PNEC o un piano per una transizione giusta	Spuntare la casella se il progetto o programma riguarda la fabbricazione di tecnologie a zero emissioni nette [8]	Ad es. spiegare le lacune, fornire informazioni qualitative sugli usi specifici se non sono disponibili informazioni quantitative
3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
4													
5													

(Aggiungere righe se necessario)

6		**Importo totale dei proventi o equivalente in valore finanziario utilizzato**			Somma della colonna D	Somma della colonna E							

Legenda: X = anno in cui avviene la comunicazione

Note:

(1) Scegliere dal seguente elenco di scopi ex articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE. Lo Stato membro evita i doppi conteggi degli importi che figurano nella presente tabella. Se un singolo programma o progetto contribuisce a più scopi, selezionare quello a cui contribuisce in misura maggiore:

a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento così come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4), favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1281/oj

b) sviluppare energie rinnovabili e reti per la trasmissione dell'energia elettrica al fine di rispettare l'impegno dell'Unione in materia di energia rinnovabile e gli obiettivi dell'Unione sull'interconnettività, nonché sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno dell'Unione a incrementare l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei pertinenti atti legislativi, compresa la produzione di energia elettrica da autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili e comunità di energia rinnovabile;

c) adottare misure atte a evitare la deforestazione e a sostenere la protezione e il ripristino di torbiere, foreste e altri ecosistemi terrestri o marini, fra cui misure volte a contribuire alla protezione, al ripristino e a una migliore gestione dei suddetti ecosistemi, in particolare delle zone marine protette, così come ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione rispettose della biodiversità, anche nei paesi in via di sviluppo che hanno ratificato l'accordo di Parigi, nonché misure per trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici in tali paesi;

d) favorire il sequestro del carbonio nel suolo e mediante silvicoltura nell'Unione;

e) attuare la cattura e lo stoccaggio geologico sicuri sotto il profilo ambientale di CO_2, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei paesi terzi, e metodi tecnologici innovativi di rimozione del carbonio, come la cattura direttamente dall'atmosfera e il suo stoccaggio;

f) investire in e accelerare il passaggio a forme di trasporto che contribuiscano in modo significativo alla decarbonizzazione del settore, compresi lo sviluppo del trasporto ferroviario di passeggeri e merci e i servizi e le tecnologie per autobus rispettosi del clima, misure volte a decarbonizzare il settore marittimo, compreso il miglioramento dell'efficienza energetica delle navi, dei porti, tecnologie e infrastrutture innovative e combustibili alternativi sostenibili, come l'idrogeno e l'ammoniaca prodotti a partire da fonti rinnovabili, e tecnologie di propulsione a zero emissioni, e finanziare misure a sostegno della decarbonizzazione degli aeroporti conformemente a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroghi la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che assicuri la parità di condizioni per un trasporto aereo sostenibile;

g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori che rientrano nella direttiva 2003/87/CE;

h) favorire misure intese a migliorare l'efficienza energetica, i sistemi di teleriscaldamento e l'isolamento delle abitazioni, a sostenere i sistemi di riscaldamento e raffrescamento efficienti e rinnovabili o a sostenere le ristrutturazioni degli edifici profonde, comprese le ristrutturazioni profonde ottenibili per fasi successive, conformemente alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, a partire dalla ristrutturazione degli edifici con le prestazioni peggiori;

h *bis*) fornire un sostegno finanziario per far fronte all'impatto sociale per le famiglie a basso e medio reddito, anche riducendo le imposte che hanno un effetto distorsivo, e ridurre in modo mirato dazi e oneri per l'energia elettrica rinnovabile;

h *ter*) finanziare sistemi nazionali di dividendi climatici con un comprovato impatto ambientale positivo, come documentato nella relazione annuale di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio;

i) coprire le spese amministrative connesse alla gestione dell'EU ETS;

j) finanziare attività a favore del clima in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;

k) promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una transizione giusta verso un'economia climaticamente neutra, in particolare nelle regioni maggiormente interessate dalla transizione occupazionale, in stretto coordinamento con le parti sociali, e investire nel miglioramento del livello delle competenze e nella riqualificazione professionale dei lavoratori potenzialmente interessati dalla transizione, compresi i lavoratori del trasporto marittimo;

l) affrontare eventuali rischi residui di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei settori coperti dall'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, sostenendo la transizione e promuovendone la decarbonizzazione in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato.

([2]) Scegliere dall'elenco che segue. Se un singolo programma o progetto apporta un contributo a più settori, selezionare quello a cui contribuisce in misura maggiore:

1. approvvigionamento, reti e stoccaggio di energia (ad es. energie rinnovabili, autoconsumatori);
2. efficienza energetica, riscaldamento e raffrescamento negli edifici;
3. decarbonizzazione dell'industria (tecnologie a basse emissioni di carbonio; CCUS; efficienza energetica nei settori industriali, escluso quello energetico);
4. assorbimenti permanenti (BECCS/DACCS);
5. sostegno sociale e transizione giusta;
6. scopi internazionali e finanziamenti internazionali per il clima;
7. trasporti pubblici e mobilità (ferrovie, autobus, metropolitane, tram, biciclette, a piedi);
8. trasporto su strada (automobili, autocarri);
9. trasporto aereo (compresi i carburanti alternativi);
10. trasporto marittimo (compresi l'efficienza energetica, le infrastrutture e i combustibili alternativi);
11. adattamento;
12. LULUCF, agricoltura e assorbimenti nel suolo;
13. gestione dei rifiuti;
14. costi amministrativi;
15. altro.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1281/oj

([3]) Indicare a quale anno si riferiscono gli importi esborsati, ossia in quale anno sono stati generati dalle aste. Si tratta di un'informazione necessaria per calcolare se il 100 % dei proventi di un determinato anno è stato esborsato.

([4]) Indicare a quale anno si riferiscono gli importi impegnati, ossia in quale anno sono stati generati dalle aste. Per "impegno" si intende che lo Stato membro ha assegnato l'importo a un programma o a una misura specifici, ad esempio sotto forma di linea di bilancio in un fondo dedicato o sotto forma di contratto con un beneficiario, ma non l'ha ancora versato.

([5]) A norma dell'articolo 30 quaterdecies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri si adoperano per garantire la visibilità della fonte di finanziamento delle azioni o dei progetti finanziati dai proventi delle aste dell'EU ETS per i quali determinano l'uso in conformità dell'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 30 quinquies, paragrafo 6, di detta direttiva. Se la visibilità dei finanziamenti non è garantita, spiegare in che modo ci si è adoperati.

([6]) A norma dell'articolo 3 octies bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, fino al 31 dicembre 2030 una percentuale di quote è attribuita agli Stati membri con un rapporto elevato tra società di navigazione sotto la loro responsabilità e la loro rispettiva popolazione. I proventi della vendita all'asta di tale parte di quote dovrebbero essere utilizzati agli scopi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, lettera g), per il settore marittimo, e lettere f) e i), di detta direttiva. Gli Stati membri interessati utilizzano la colonna J per indicare dove sono stati utilizzati detti proventi.

([7]) A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri sono tenuti a specificare, se del caso e nel modo opportuno, i proventi utilizzati e le azioni intraprese per attuare i loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima (PNEC) presentati a norma del regolamento (UE) 2018/1999 e i loro piani territoriali per una transizione giusta elaborati a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1056/oj). Indicare il numero dell'azione in corso di attuazione (ad es. misura 1.1 del PNEC o misura XX.1 del piano per una transizione giusta).

([8]) Indicare quando i proventi sono stati utilizzati per un progetto o programma per la fabbricazione di una delle seguenti tecnologie a zero emissioni nette:

— tecnologie solari, tra cui quelle fotovoltaiche, solari termoelettriche e solari termiche;
— tecnologie per l'energia eolica onshore e le energie rinnovabili offshore;
— tecnologie delle batterie e di stoccaggio dell'energia;
— pompe di calore e tecnologie dell'energia geotermica;
— tecnologie dell'idrogeno, compresi elettrolizzatori e celle a combustibile;
— tecnologie del biogas e del biometano sostenibili;
— tecnologie per la cattura e lo stoccaggio del carbonio;
— tecnologie delle reti elettriche, comprese le tecnologie di ricarica elettrica per i trasporti e quelle per digitalizzare la rete;
— tecnologie dell'energia da fissione nucleare, comprese quelle del ciclo del combustibile nucleare;
— tecnologie per i combustibili alternativi sostenibili;
— tecnologie idroelettriche;
— tecnologie per le energie rinnovabili non comprese nelle categorie precedenti;
— tecnologie per l'efficienza energetica connesse al sistema energetico, comprese le tecnologie delle reti di calore;
— tecnologie per i combustibili rinnovabili di origine non biologica;
— soluzioni biotecnologiche in materia di clima ed energia;
— tecnologie industriali trasformative per la decarbonizzazione non comprese nelle categorie precedenti;
— tecnologie di trasporto e utilizzo di CO2.

Tabella 4

Uso dei proventi della vendita all'asta di quote a scopi internazionali nell'anno X-1

1		Importo esborsato nell'anno X-1		Importo impegnato nell'anno X-1		Osservazioni
2	Uso dei proventi della vendita all'asta di quote o equivalente in valore finanziario a scopi internazionali (1)	1 000 unità della valuta nazionale, se del caso (2)	1 000 EUR	1 000 unità della valuta nazionale, se del caso (2)	1 000 EUR	Ad es. spiegare le lacune, fornire informazioni qualitative sugli usi specifici qualora non siano disponibili informazioni quantitative e qualsiasi altro complemento d'informazione
3	A	B	C	D	E	F
4	Importo totale utilizzato come indicato all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE per sostenere i paesi terzi che non sono paesi in via di sviluppo					
5	Importo totale utilizzato come indicato all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE per sostenere i paesi in via di sviluppo					
6	Importo totale per il sostegno ai paesi in via di sviluppo attraverso canali multilaterali					Precisare quali e gli importi per canale (3)
7	Importo totale per il sostegno ai paesi in via di sviluppo attraverso canali bilaterali o regionali					Fornire una breve descrizione e precisare in quale paese terzo.

Legenda: X = anno in cui avviene la comunicazione

Note:

(1) Gli importi esborsati o impegnati a scopi internazionali riflettono i progetti e i programmi di cui alla tabella 3 nella misura in cui sono finanziati al di fuori dell'Unione. Tali importi comprendono, tra l'altro, voci classificate a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera j), della direttiva 2003/87/CE come proventi utilizzati per finanziare attività a favore del clima in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici, nonché voci per le quali nella tabella 3, colonna D, è stata selezionata la categoria 6 "*scopi internazionali e finanziamenti internazionali per il clima*".

(2) Per la conversione delle valute si utilizza un tasso di cambio medio annuo per l'anno X-1 o il tasso di cambio effettivo applicato all'importo esborsato.

(3) Ad esempio, il Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili (GEEREF) e il Fondo di adattamento di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE, il Fondo speciale per i cambiamenti climatici (SCCF) nell'ambito dell'UNFCCC, il Fondo verde per il clima nell'ambito dell'UNFCCC, il Fondo per i paesi meno sviluppati, il Fondo fiduciario per le attività complementari nell'ambito dell'UNFCCC, per il sostegno multilaterale alle attività REDD+, il Fondo mondiale per l'ambiente (GEF), la Banca mondiale, la Società finanziaria internazionale, la Banca africana di sviluppo, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca interamericana di sviluppo.»

ALLEGATO II

«ALLEGATO XII

Comunicazione delle informazioni sulla coerenza delle emissioni comunicate con i dati del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE in applicazione dell'articolo 14

Assegnazione delle emissioni verificate, comunicate dagli impianti e dai gestori a norma della direttiva 2003/87/CE, alle categorie di fonti dell'inventario nazionale dei gas a effetto serra
Stato membro:

Anno di comunicazione:

Base dei dati: emissioni ETS verificate ed emissioni di gas a effetto serra, come riportate nell'inventario trasmesso per l'anno X-2

	Emissioni totali (CO_2eq)			
	Emissioni di gas serra dell'inventario [kt CO_2eq] [3]	Emissioni verificate a norma della direttiva 2003/87/CE [kt CO_2eq] [3][5]	Rapporto in % (emissioni verificate/emissioni dell'inventario) [3]	Osservazioni [2]
Emissioni di gas serra (per l'inventario dei gas serra: emissioni totali di gas serra, comprese le emissioni indirette di CO_2 se comunicate, senza le emissioni LULUCF e senza le emissioni dei trasporti aerei interni; per la direttiva 2003/87/CE: emissioni di gas serra degli impianti fissi in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE)				
Emissioni di CO_2 (per l'inventario dei gas serra: emissioni totali di CO_2, comprese le emissioni indirette di CO_2 se comunicate, senza le emissioni LULUCF, e senza le emissioni di CO_2 dei trasporti aerei interni; per la direttiva 2003/87/CE: emissioni di CO_2 degli impianti fissi in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE)				

Categoria [1]	Emissioni di CO_2			
	Emissioni di gas serra dell'inventario [kt] [3]	Emissioni verificate a norma della direttiva 2003/87/CE [kt] [3] [5]	Rapporto in % (emissioni verificate/emissioni dell'inventario) [3]	Osservazioni [2]
1.A **Attività di combustione di combustibili, totale**				
1.A **Attività di combustione di combustibili, combustione fissa**				
1.A.1 **Industrie energetiche**				

Categoria [1]	Emissioni di CO_2			
	Emissioni di gas serra dell'inventario [kt] [3]	Emissioni verificate a norma della direttiva 2003/87/CE [kt] [3] [5]	Rapporto in % (emissioni verificate/emissioni dell'inventario) [3]	Osservazioni [2]
1.A.1.a Produzione di energia elettrica e calore destinati al pubblico				
1.A.1.b Raffinazione del petrolio				
1.A.1.c Produzione di combustibili solidi e altre industrie dell'energia				
Siderurgia (per l'inventario dei gas serra, categorie combinate della CRT 1.A.2.a + 2.C.1 + 1.A.1.c e altre categorie pertinenti della CRT che includono emissioni della siderurgia, ad es. 1.A.1.a, 1.B.1) [4]				
1.A.2 **Industrie manifatturiere e costruzioni**				
1.A.2.a Siderurgia				
1.A.2.b Metalli non ferrosi				
1.A.2.c Sostanze chimiche e prodotti chimici				
1.A.2.d Pasta per carta, carta e stampa				
1.A.2.e Trasformazione di prodotti alimentari, bevande e tabacco				
1.A.2.f Minerali non metalliferi				
1.A.2.g Altro				
1.A.3 **Trasporti**				
1.A.3.e Altro trasporto (trasporto mediante condotte)				
1.A.4 **Altri settori**				
1.A.4.a Commerciale/istituzionale				
1.A.4.c Agricoltura/silvicoltura/pesca				
1.B **Emissioni fuggitive da combustibili**				
1.C **Trasporto e stoccaggio di CO_2**				
1.C.1 Trasporto di CO_2				
1.C.2 Iniezione e stoccaggio				
1.C.3 Altro				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1281/oj

Categoria [1]	Emissioni di CO_2			
	Emissioni di gas serra dell'inventario [kt] [3]	Emissioni verificate a norma della direttiva 2003/87/CE [kt] [3] [5]	Rapporto in % (emissioni verificate/emissioni dell'inventario) [3]	Osservazioni [2]
2.A **Prodotti minerali**				
2.A.1 Produzione di cemento				
2.A.2 Produzione di calce				
2.A.3 Produzione di vetro				
2.A.4 Altri processi che utilizzano carbonati				
2.B **Industria chimica**				
2.B.1 Produzione di ammoniaca				
2.B.3 Produzione di acido adipico (CO_2)				
2.B.4 Produzione di caprolattame, di gliossale e di acido gliossilico				
2.B.5 Produzione di carburi				
2.B.6 Produzione di biossido di titanio				
2.B.7 Produzione di soda				
2.B.8 Produzione petrolchimica e di nerofumo				
2.C **Metallurgia**				
2.C.1 Produzione siderurgica				
2.C.2 Produzione di ferroleghe				
2.C.3 Produzione di alluminio				
2.C.4 Produzione di magnesio				
2.C.5 Produzione di piombo				
2.C.6 Produzione di zinco				
2.C.7 Produzione di altri metalli				

Categoria [1]	Emissioni di N_2O			
	Emissioni di gas serra dell'inventario [kt CO_2eq] [3]	Emissioni verificate a norma della direttiva 2003/87/CE [kt CO_2eq] [3][5]	Rapporto in % (emissioni verificate/emissioni dell'inventario) [3]	Osservazioni [2]
2.B.2 Produzione di acido nitrico				
2.B.3 Produzione di acido adipico				
2.B.4 Produzione di caprolattame, di gliossale e di acido gliossilico				

Categoria [1]	Emissioni di PFC			
	Emissioni di gas serra dell'inventario [kt CO_2eq] [3]	Emissioni verificate a norma della direttiva 2003/87/CE [kt CO_2eq] [3][5]	Rapporto in % (emissioni verificate/emissioni dell'inventario) [3]	Osservazioni [2]
2.C.3 Produzione di alluminio				

Legenda: x = anno di riferimento

Note:

([1]) L'assegnazione di emissioni verificate alle categorie d'inventario disaggregate a livello di quattro cifre deve essere comunicata per le categorie per le quali tale assegnazione è possibile e vi sono emissioni. È opportuno usare le seguenti diciture:
NO = *Not Occurring*, non verificatosi; IE = *Included Elsewhere*, compreso altrove; C = *Confidential*, riservato;
Trascurabile = può esserci una piccola quantità di emissioni verificate nella rispettiva categoria della CRT, ma la quantità è < 5 % della categoria.

([2]) La colonna "Osservazioni" dovrebbe essere utilizzata per fornire una breve sintesi dei controlli effettuati e se uno Stato membro vuole fornire ulteriori spiegazioni sull'assegnazione comunicata.

([3]) Dati da comunicare arrotondati al primo decimale per i valori espressi in kt e in %.

([4]) Da compilare in funzione delle categorie combinate della CRT relative alla voce "Siderurgia", che spetta a ciascuno Stato membro determinare individualmente; la formula è indicata solo a titolo di esempio.

([5]) Conformemente al campo di applicazione definito all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE per le attività elencate nell'allegato I di tale direttiva diverse dalle attività di trasporto aereo, le attività di "trasporto marittimo" e le attività elencate in tale allegato solo ai fini degli articoli 14 e 15 di tale direttiva. Le emissioni di CO_2 derivanti dall'uso di biomassa negli impianti fissi a norma della direttiva 2003/87/CE sono considerate pari a zero ai fini del presente allegato.»

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1281/oj

ALLEGATO III

«ALLEGATO XV

Comunicazione, in applicazione dell'articolo 19, delle informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra contemplate dal regolamento (UE) 2018/842 (ESR, *Effort Sharing Regulation*) [1]

A		X-2	X-3 [2]	X-4 [3]	X-5 [4]	X-6 [5]
B	**Emissioni di gas serra**	**kt CO_2eq**	**kt CO_2eq**	**kt CO_2eq**	**kt CO_2eq**	**kt CO_2eq**
C	Emissioni di gas serra totali escluse le attività LULUCF **[6]**					
C *bis*	Emissioni negative derivanti dalla cattura di CO_2 generato dalla combustione di biomassa e trasferito in stoccaggi a lungo termine e dalla cattura di CO_2 biogenico generato dai processi industriali e trasferito in stoccaggi a lungo termine					
D	Emissioni totali verificate degli impianti fissi di cui alla direttiva 2003/87/CE **[7]**					
E	Emissioni di CO_2 della categoria 1.A.3.a Trasporti aerei interni					
F	**Emissioni ESR totali (= C-C bis-D-E)**					
G	Assegnazione annuale di emissioni (AEA) quale definita nell'atto di esecuzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842					
H	Differenza tra AEA e le emissioni ESR totali comunicate (= G-F)					

Legenda: x = anno di riferimento

Note:

(1) La comunicazione delle informazioni è obbligatoria negli anni 2027 e 2032 ed è facoltativa negli anni 2023, 2024, 2025, 2026, 2028, 2029, 2030 e 2031.

(2) La comunicazione delle informazioni sulle emissioni dell'anno X-3 non si applica agli anni 2023 e 2028.

(3) La comunicazione delle informazioni sulle emissioni dell'anno X-4 non si applica agli anni 2023, 2024, 2028 e 2029.

(4) La comunicazione delle informazioni sulle emissioni dell'anno X-5 non si applica agli anni 2023, 2024, 2025, 2028, 2029 e 2030.

(5) La comunicazione delle informazioni sulle emissioni dell'anno X-6 non si applica agli anni 2023, 2024, 2025, 2026, 2028, 2029, 2030 e 2031.

(6) Emissioni totali di gas a effetto serra nel territorio dell'Unione, incluse le emissioni indirette di CO_2 se comunicate, coerenti con le emissioni totali di gas a effetto serra escluse le attività LULUCF comunicate nella relativa tabella riassuntiva della CRT per lo stesso anno.

(7) Conformemente al campo di applicazione definito all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE per le attività elencate nell'allegato I di tale direttiva diverse dalle attività di trasporto aereo, le attività di "trasporto marittimo" e le attività elencate in tale allegato solo ai fini degli articoli 14 e 15 di tale direttiva. Le emissioni di CO_2 derivanti dall'uso di biomassa negli impianti fissi a norma della direttiva 2003/87/CE sono considerate pari a zero ai fini del presente allegato. I dati qui riportati sono coerenti con le emissioni verificate che figurano nel catalogo degli atti dell'UE di cui all'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE alle ore 18:30 dell'8 gennaio per la presentazione delle relazioni preliminari d'inventario e dell'8 marzo per quella delle relazioni finali d'inventario.»

ALLEGATO IV

«ALLEGATO XX

Comunicazione delle informazioni sulle emissioni e sugli assorbimenti contabilizzati in applicazione dell'articolo 24

Tabella 1a

Emissioni e assorbimenti dei gas a effetto serra nel settore LULUCF comunicati nell'inventario nazionale dei gas a effetto serra (1)(2)(3)

Parte 1 – Emissioni e assorbimenti di gas serra nel settore LULUCF per categoria dell'inventario e categoria contabile corrispondente					Emissioni e assorbimenti netti comunicati separatamente per CO2, CH4, N2O (kt CO2eq)						Emissioni e assorbimenti netti (kt CO2eq) (calcolo automatico)					
Sottocategorie di fonti e pozzi di assorbimento di gas serra	**Categorie di fonti e pozzi di assorbimento di gas serra**	**Sottocategoria contabile del regolamento LULUCF**	**Categoria contabile del regolamento LULUCF**	2021	2022	2023	2024	2025	To tale	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
4.A.1 Terreni forestali che restano tali	4.A Terreni forestali	Terreni forestali che restano tali	Terreni forestali gestiti												
4.A.2.1 Terre coltivate convertite in terreni forestali	4.A Terreni forestali	Terre coltivate convertite in terreni forestali	Terreni imboschiti												
4.A.2.2 Pascoli convertiti in terreni forestali	4.A Terreni forestali	Pascoli convertiti in terreni forestali	Terreni imboschiti												
4.A.2.3 Zone umide convertite in terreni forestali	4.A Terreni forestali	Zone umide convertite in terreni forestali	Terreni imboschiti												
4.A.2.4 Insediamenti convertiti in terreni forestali	4.A Terreni forestali	Insediamenti convertiti in terreni forestali	Terreni imboschiti												
4.A.2.5 Altri terreni convertiti in terreni forestali	4.A Terreni forestali	Altri terreni convertiti in terreni forestali	Terreni imboschiti												
4.B.1 Terre coltivate che restano tali	4.B Terre coltivate	Terre coltivate che restano tali	Terre coltivate gestite												
4.B.2.1 Terreni forestali convertiti in terre coltivate	4.B Terre coltivate	Terreni forestali convertiti in terre coltivate	Terreni disboscati												
4.B.2.2 Pascoli convertiti in terre coltivate	4.B Terre coltivate	Pascoli convertiti in terre coltivate	Terre coltivate gestite												
4.B.2.3 Zone umide convertite in terre coltivate	4.B Terre coltivate	Zone umide convertite in terre coltivate	Terre coltivate gestite												
4.B.2.4 Insediamenti convertiti in terre coltivate	4.B Terre coltivate	Insediamenti convertiti in terre coltivate	Terre coltivate gestite												
4.B.2.5 Altri terreni convertiti in terre coltivate	4.B Terre coltivate	Altri terreni convertiti in terre coltivate	Terre coltivate gestite												

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1281/oj

4.C.1	Pascoli che restano tali	4.C	Pascoli	Pascoli che restano tali	Pascoli gestiti													
4.C.2.1	Terreni forestali convertiti in pascoli	4.C	Pascoli	Terreni forestali convertiti in pascoli	Terreni disboscati													
4.C.2.2	Terre coltivate convertite in pascoli	4.C	Pascoli	Terre coltivate convertite in pascoli	Pascoli gestiti													
4.C.2.3	Zone umide convertite in pascoli	4.C	Pascoli	Zone umide convertite in pascoli	Pascoli gestiti													
4.C.2.4	Insediamenti convertiti in pascoli	4.C	Pascoli	Insediamenti convertiti in pascoli	Pascoli gestiti													
4.C.2.5	Altri terreni convertiti in pascoli	4.C	Pascoli	Altri terreni convertiti in pascoli	Pascoli gestiti													
4.D.1	Zone umide che restano tali	4.D	Zone umide	Zone umide che restano tali	Zone umide gestite													
4.D.2.1.1	Terreni forestali convertiti in zone estrazione di torba	4.D	Zone umide	Terreni forestali convertiti in zone umide	Terreni disboscati													
4.D.2.1.2	Terre coltivate convertite in zone estrazione di torba	4.D	Zone umide	Terre coltivate convertite in zone umide	Terre coltivate gestite													
4.D.2.1.3	Pascoli convertiti in zone estrazione di torba	4.D	Zone umide	Pascoli convertiti in zone umide	Pascoli gestiti													
4.D.2.1.4	Insediamenti convertiti in zone estrazione di torba	4.D	Zone umide	Insediamenti convertiti in zone umide	Zone umide gestite													
4.D.2.1.5	Altri terreni convertiti in zone estrazione di torba	4.D	Zone umide	Altri terreni convertiti in zone umide	Zone umide gestite													
4.D.2.2.1	Terreni forestali convertiti in terreni allagati	4.D	Zone umide	Terreni forestali convertiti in zone umide	Terreni disboscati													
4.D.2.2.2	Terre coltivate convertite in terreni allagati	4.D	Zone umide	Terre coltivate convertite in zone umide	Terre coltivate gestite													
4.D.2.2.3	Pascoli convertiti in terreni allagati	4.D	Zone umide	Pascoli convertiti in zone umide	Pascoli gestiti													
4.D.2.2.4	Insediamenti convertiti in terreni allagati	4.D	Zone umide	Insediamenti convertiti in zone umide	Zone umide gestite													
4.D.2.2.5	Altri terreni convertiti in terreni allagati	4.D	Zone umide	Altri terreni convertiti in zone umide	Zone umide gestite													

	4.D.2.3.1 Terreni forestali convertiti in altre zone umide	4.D	Zone umide	Terreni forestali convertiti in zone umide	Terreni disboscati														
	4.D.2.3.2 Terre coltivate convertite in altre zone umide	4.D	Zone umide	Terre coltivate convertite in zone umide	Terre coltivate gestite														
	4.D.2.3.3 Pascoli convertiti in altre zone umide	4.D	Zone umide	Pascoli convertiti in zone umide	Pascoli gestiti														
	4.D.2.3.4 Insediamenti convertiti in altre zone umide	4.D	Zone umide	Insediamenti convertiti in zone umide	Zone umide gestite														
	4.D.2.3.5 Altri terreni convertiti in altre zone umide	4.D	Zone umide	Altri terreni convertiti in zone umide	Zone umide gestite														
4.E.1	Insediamenti che restano tali	4.E	Insediamenti	*Non contabilizzati a norma del regolamento (UE) 2018/841*															
	4.E.2.1 Terreni forestali convertiti in insediamenti	4.E	Insediamenti	Terreni forestali convertiti in insediamenti	Terreni disboscati														
	4.E.2.2 Terre coltivate convertite in insediamenti	4.E	Insediamenti	Terre coltivate convertite in insediamenti	Terre coltivate gestite														
	4.E.2.3 Pascoli convertiti in insediamenti	4.E	Insediamenti	Pascoli convertiti in insediamenti	Pascoli gestiti														
	4.E.2.4 Zone umide convertite in insediamenti	4.E	Insediamenti	Zone umide convertite in insediamenti	Zone umide gestite														
	4.E.2.5 Altri terreni convertiti in insediamenti	4.E	Insediamenti	*Non contabilizzati a norma del regolamento (UE) 2018/841*															
4.F.2	Altri terreni che restano tali	4.F	Altri terreni	*Non contabilizzati a norma del regolamento (UE) 2018/841*															
	4.F.2.1 Terreni forestali convertiti in altri terreni	4.F	Altri terreni	Terreni forestali convertiti in altri terreni	Terreni disboscati														
	4.F.2.2 Terre coltivate convertite in altri terreni	4.F	Altri terreni	Terre coltivate convertite in altri terreni	Terre coltivate gestite														
	4.F.2.3 Pascoli convertiti in altri terreni	4.F	Altri terreni	Pascoli convertiti in altri terreni	Pascoli gestiti														
	4.F.2.4 Zone umide convertite in altri terreni	4.F	Altri terreni	Zone umide convertite in altri terreni	Zone umide gestite														
	4.F.2.5 Insediamenti convertiti in altri terreni	4.F	Altri terreni	*Non contabilizzati a norma del regolamento (UE) 2018/841*															

4.G	Prodotti legnosi, di cui: prodotti legnosi da terreni forestali gestiti (2)	4.G	Prodotti legnosi	Prodotti legnosi da terreni forestali gestiti	Terreni forestali gestiti														
4.G	Prodotti legnosi, di cui: categoria della carta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/841	4.G	Prodotti legnosi	Prodotti legnosi in linea con l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/841 da terreni forestali gestiti	Terreni forestali gestiti														
4.G	Prodotti legnosi, di cui: prodotti legnosi da terreni imboschiti (2)	4.G	Prodotti legnosi	Prodotti legnosi da terreni imboschiti	Terreni imboschiti														
4.G	Prodotti legnosi, di cui: prodotti legnosi da terreni disboscati	4.G	Prodotti legnosi	*Non contabilizzati a norma del regolamento (UE) 2018/841*															
4.G	Prodotti legnosi, di cui: prodotti legnosi da altri terreni	4.G	Prodotti legnosi	*Non contabilizzati a norma del regolamento (UE) 2018/841*															
4.H	Altro (precisare)	4.H	Altro	*Non contabilizzati a norma del regolamento (UE) 2018/841*															

Tabella 1a, parte 2 – Sintesi per il confronto con la CRT (calcolo automatico)

				Emissioni e assorbimenti netti comunicati separatamente per CO2, CH4, N2O (kt CO2eq)						Emissioni e assorbimenti netti (kt CO2eq) (calcolo automatico)					
	Categorie di fonti e pozzi di assorbimento di gas serra			2021	2022	2023	2024	2025	Totale	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
	4.A Terreni forestali														
	4.B Terre coltivate														
	4.C Pascoli														

	4.D Zone umide															
	4.E Insediamenti															
	4.F Altri terreni															
	4.G Prodotti legnosi															
	4.H Altro															

Tabella 1a, parte 3 – Sintesi delle categorie contabili (calcolo automatico)

				Emissioni e assorbimenti netti comunicati separatamente per CO2, CH4, N2O (kt CO2eq)						Emissioni e assorbimenti netti (kt CO2eq) (calcolo automatico)					
			Categoria contabile del regolamento LULUCF	2021	2022	2023	2024	2025	Totale	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
			Somma terreni imboschiti												
			Somma terreni disboscati												
			Somma terre coltivate gestite												
			Somma pascoli gestiti												
			Somma terreni forestali gestiti												
			Somma zone umide gestite												
			Somma non contabilizzati												

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1281/oj

Note:

(1) Gli Stati membri sono incoraggiati a fornire tali informazioni, comprese quelle contenute nella tabella contabile 1b, su base annua. Indicare le emissioni con valori positivi (+) e gli assorbimenti con valori negativi (-).

(2) Prodotti legnosi inclusa la categoria della carta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/841.

(3) Gli Stati membri possono scegliere di fare riferimento ai dati degli inventari dei gas a effetto serra per alcune informazioni richieste nella presente tabella, a condizione che le pertinenti CRT per la comunicazione degli inventari siano state compilate selezionando dal menu a tendina, ove disponibile. Questa opzione è attualmente prevista per le CRT da 4.A a 4.F, 4(II) e 4(III).

Tabella 1b

Tabella contabile

	Categorie contabili del suolo	EMISSIONI/ASSORBIMENTI NETTI (10)						Parametri contabili	Quantità contabile (3)
		2021	2022	2023	2024	2025	Totale (2)		
A	**Categorie contabili obbligatorie**								
A.1	**Terreni forestali gestiti**								
	di cui: terreni forestali che restano tali	trasferiti dalla tabella 1a							
	di cui: prodotti legnosi da terreni forestali gestiti (8) (9)	trasferiti dalla tabella 1a							
	di cui: prodotti legnosi che rientrano nella categoria della carta da terreni forestali gestiti (8) (9)	trasferiti dalla tabella 1a							
	di cui: legno morto (8)								
	Emissioni escluse risultanti da disturbi naturali (4)								
	Assorbimenti successivi esclusi risultanti da terreni soggetti a disturbi naturali (5)								
	Livello di riferimento per le foreste (6)								
	Correzioni tecniche del livello di riferimento per le foreste (7)								
	Valore-soglia per la gestione delle foreste (8)								
A.2	**Terreni imboschiti**	trasferiti dalla tabella 1a							
	di cui: prodotti legnosi da terreni imboschiti (9) (11)								
	Emissioni escluse risultanti da disturbi naturali (4)								
	Assorbimenti successivi esclusi risultanti da terreni soggetti a disturbi naturali (5)								

A.3	**Terreni disboscati**	trasferiti dalla tabella 1a								
A.4	Terre coltivate gestite (1)	trasferiti dalla tabella 1a								
A.5	Pascoli gestiti (1)	trasferiti dalla tabella 1a								
B	**Categorie contabili scelte**									
B.1	**Zone umide gestite (se scelte)**	trasferiti dalla tabella 1a								
	TOTALE									

Note:

(1) Parametro contabile per le categorie terre coltivate gestite, pascoli gestiti e/o zone umide gestite (se scelte): media del periodo di base 2005-2009 in conformità dell'articolo 7, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) 2018/841.

(2) Emissioni e assorbimenti netti cumulativi per tutti gli anni del periodo di adempimento oggetto della presente comunicazione.

(3) La quantità contabile è la somma delle emissioni totali e degli assorbimenti totali sul suo territorio nelle categorie contabili del suolo di cui all'articolo 2 combinate, contabilizzati in conformità del regolamento (UE) 2018/841.

(4) Lo Stato membro che ha manifestato l'intenzione di applicare le disposizioni in materia di disturbi naturali può decidere di escludere le emissioni risultanti da disturbi naturali in qualsiasi momento fino al termine del periodo di adempimento, cfr. articolo 10 del regolamento (UE) 2018/841.

(5) Tutti gli assorbimenti successivi su terreni dai quali sono state escluse le emissioni risultanti da disturbi naturali sono sottratti dalla quantità contabile della rispettiva attività.

(6) Livello di riferimento per le foreste fissato nell'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) 2018/841, in kt CO2eq l'anno.

(7) Correzioni tecniche a norma dell'articolo 8, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2018/841 e riportate in kt CO2eq l'anno. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare le correzioni tecniche nel 2027, ma sono incoraggiati a farlo appena i dati sono disponibili.

(8) In conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, non più dell'equivalente del 3,5 % delle emissioni dello Stato membro nell'anno o nel periodo di base di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2018/841. Fanno eccezione il legno morto e i prodotti legnosi, salvo la categoria della carta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/841.

(9) Queste emissioni non sono incluse nelle emissioni della pertinente categoria contabile (ossia terreni imboschiti e terreni forestali gestiti). Le stime per i prodotti legnosi sono fornite separatamente in conformità dell'allegato IV, sezione A, lettera d), del regolamento (UE) 2018/841: il livello di riferimento tiene conto del comparto di carbonio costituito dai prodotti legnosi e consente di confrontare l'ipotesi dell'ossidazione istantanea e l'applicazione della funzione di decadimento di primo grado e dei valori di emivita.

(10) Indicare le emissioni con valori positivi (+) e gli assorbimenti con valori negativi (-).

Tabella 2

Informazioni su emissioni e assorbimenti risultanti da disturbi naturali (1)

Codice identificativo dell'ubicazione geografica (2)	IDENTIFICAZIONE DELL'EVENTO DI DISTURBO NATURALE		AREA SOGGETTA A DISTURBI NATURALI NELL'ANNO IN CUI SONO STATI COMUNICATI PER LA PRIMA VOLTA		EMISSIONI DA AREE SOGGETTE A DISTURBI NATURALI					Livello di fondo (7)	Margine (7)	Prova per l'esclusione (8)	QUANTITÀ CONTABILI	
			Area soggetta a disturbi naturali nell'anno in cui sono stati comunicati per la prima volta	Area soggetta a disturbi naturali nell'anno di inventario	Emissioni totali (4)			Abbattimento di salvataggio (5)	Emissioni risultanti da disturbi naturali (6)				Emissioni nell'anno di inventario che possono essere escluse nell'anno d'inventario (9)	Assorbimenti successivi nell'anno d'inventario (10)
	Anno dei disturbi naturali (3)	Tipo di disturbo			CO2	CO4	N2O						Emissioni	Assorbimenti
	(kha)				(kt CO2eq)			(kt CO2eq)		(kt CO2eq)		(Sì/No)	(kt CO2eq)	
Totale per disturbi naturali del 2021 (11) (12)	Anno: 2021	Totale per disturbi naturali del 2021 (11) (12)												
Totale per disturbi naturali del 2022 (11) (12)	Anno: 2022	Totale per disturbi naturali del 2022 (11) (12)												
Totale per disturbi naturali del 2023 (11) (12)	Anno: 2023	Totale per disturbi naturali del 2023 (11) (12)												
Totale per disturbi naturali del 2024 (11) (12)	Anno: 2024	Totale per disturbi naturali del 2024 (11) (12)												
Totale per disturbi naturali del 2025 (11) (12)	Anno: 2025	Totale per disturbi naturali del 2025 (11) (12)												

.

Riquadro riservato alla documentazione

Le parti forniscono una spiegazione dettagliata del modo in cui gli assorbimenti successivi da escludere dalla contabilizzazione sono calcolati nel pertinente allegato della NIR. Utilizzare questo riquadro per indicare i riferimenti alle sezioni pertinenti della NIR se sono necessari ulteriori dettagli per comprendere il contenuto della presente tabella.

Riquadro riservato alla documentazione	

Note:

(1) La presente tabella è obbligatoria per gli Stati membri che applicano le disposizioni relative all'esclusione delle emissioni risultanti da disturbi naturali conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/841. Gli Stati membri sono incoraggiati a fornire tali informazioni su base annua, se del caso.

(2) Per ubicazione geografica si intende il perimetro delle aree che comprendono i terreni soggetti a disturbi naturali in terreni imboschiti e terreni forestali gestiti, separatamente. Se del caso fornire informazioni nel riquadro riservato alla documentazione. Tenere conto della necessità di dati geolocalizzati conformemente all'allegato V, parte 3, del regolamento (UE) 2018/1999.

(3) Anno in cui si è verificato il disturbo naturale.

(4) Lo Stato membro comunica qui le emissioni risultanti da disturbi naturali. I valori qui riportati dovrebbero come minimo essere coerenti con gli obblighi internazionali di comunicazione, ad es. nel quadro dell'accordo di Parigi. Indipendentemente dal metodo utilizzato per stimare le variazioni delle riserve di carbonio, se del caso lo Stato membro fornisce nella NIR informazioni su come sono state individuate le emissioni di CO_2 risultanti da disturbi naturali.

(5) Emissioni dall'abbattimento di salvataggio nell'anno di inventario (la NIR dovrebbe includere informazioni sul modo in cui sono state stimate tali emissioni).

(6) Le emissioni comunicate qui non comprendono quelle derivanti dall'abbattimento di salvataggio.

(7) La NIR dovrebbe includere informazioni sul calcolo del livello di fondo e sul margine, ivi compresi eventuali ricalcoli effettuati per il livello di fondo e il margine per mantenere la coerenza metodologica con le emissioni comunicate.

(8) Indicare "Sì" se le emissioni risultanti da disturbi naturali superano il livello di fondo più il margine, laddove il margine è necessario.

(9) Le emissioni che possono essere escluse dalla contabilizzazione nell'anno di inventario sono le "emissioni risultanti da disturbi naturali" meno il "livello di fondo".

(10) Lo Stato membro documenta nel riquadro riservato alla documentazione e nella NIR il modo in cui vengono calcolati gli assorbimenti successivi da escludere dalla contabilizzazione. Lo Stato membro dimostra inoltre che la metodologia utilizzata è coerente con quella utilizzata per il livello di fondo e il margine, se applicata. Lo Stato membro indica nel riquadro riservato alla documentazione dove tali informazioni sono reperibili nella NIR.

(11) I disturbi sono elencati per anno e per tipo di disturbo (in quest'ordine, la stima totale dell'effetto dei disturbi per anno). È possibile raggruppare più eventi di disturbi naturali dello stesso tipo, come ad esempio incendi dovuti a un periodo di grave siccità, a condizione che tutte le informazioni pertinenti siano comunicate nella NIR o nei suoi allegati. Qualora un'area sia soggetta a più tipi di disturbi, precisare nella NIR come si evita il doppio conteggio delle emissioni e degli assorbimenti. Qualora un'area sia soggetta a disturbi in più anni, precisare nella NIR come si evita il doppio conteggio delle emissioni e degli assorbimenti nell'area in questione.

(12) Lo Stato membro comunica le emissioni risultanti da disturbi naturali verificatisi nell'anno di inventario. Lo Stato membro può anche comunicare le emissioni ritardate risultanti da disturbi naturali verificatisi negli anni precedenti, se ciò è coerente con la metodologia utilizzata nel calcolo del livello di fondo.»

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1281/oj

ALLEGATO V

«ALLEGATO XXII

Calendario e procedura di esecuzione della revisione completa in applicazione dell'articolo 30

Compiti di segreteria di cui all'articolo 30, paragrafo 2:

(1) predisporre il piano di lavoro per la revisione completa (o "revisione");

(2) raccogliere e mettere a disposizione le informazioni necessarie al lavoro del gruppo di esperti tecnici incaricati della revisione;

(3) coordinare le attività di revisione stabilite nel presente regolamento, inclusa la comunicazione tra il gruppo di esperti tecnici incaricati della revisione e la persona o le persone di contatto designate dello Stato membro di cui è esaminato l'inventario dei gas a effetto serra, nonché organizzare altri aspetti pratici;

(4) monitorare l'andamento della revisione e informare lo Stato membro in merito ai casi in cui l'inventario presenta problemi significativi ai sensi dell'articolo 31, in consultazione con la Commissione;

(5) compilare e correggere le bozze e le versioni definitive delle relazioni sulla revisione, controllarne la qualità e trasmetterle allo Stato membro e alla Commissione.

Controlli di cui all'articolo 30:

(6) esame dettagliato delle stime dell'inventario, comprese le metodologie utilizzate dallo Stato membro per la preparazione degli inventari;

(7) analisi dettagliata dell'attuazione da parte dello Stato membro delle raccomandazioni relative al miglioramento delle stime dell'inventario figuranti nella relazione più recente sulla revisione annuale dell'UNFCCC messa a disposizione dello Stato membro prima della trasmissione dell'inventario esaminato, qualora le raccomandazioni non siano state attuate;

(8) analisi dettagliata della motivazione fornita dallo Stato membro per la mancata attuazione delle raccomandazioni;

(9) valutazione dettagliata della coerenza della serie storica delle stime relative alle emissioni di gas a effetto serra;

(10) valutazione dettagliata volta a stabilire se i ricalcoli effettuati dallo Stato membro nell'inventario trasmesso rispetto ai precedenti sono comunicati in maniera trasparente ed eseguiti conformemente alle linee guida per gli inventari dei gas a effetto serra;

(11) seguito dato ai risultati dei controlli iniziali e ad eventuali informazioni supplementari trasmesse dallo Stato membro in risposta alle domande poste dal gruppo di esperti tecnici incaricato della revisione e altri controlli pertinenti;

(12) altri controlli pertinenti che integrano i controlli iniziali.

Dettagli delle correzioni tecniche in applicazione dell'articolo 31:

(13) sono incluse nella relazione sulla revisione di cui all'articolo 32 del presente regolamento solo le correzioni tecniche delle stime delle emissioni e degli assorbimenti, accompagnate da una giustificazione basata su elementi di prova. Nella revisione del 2027, le correzioni tecniche relative alle emissioni disciplinate dal regolamento (UE) 2018/842 riguarderanno le emissioni degli anni 2021-2025;

(14) nella revisione del 2032, le correzioni tecniche relative alle emissioni disciplinate dal regolamento (UE) 2018/842 riguarderanno le emissioni degli anni 2026-2030;

(15) qualora la correzione tecnica relativa a determinate emissioni superi la soglia di significatività per almeno un anno dell'inventario esaminato, ma non per tutti gli anni della serie storica, tale correzione è calcolata per tutti gli altri anni presi in esame al fine di garantire la coerenza delle serie storiche.

Tabella

Calendario delle revisioni complete negli anni 2025, 2027 e 2032 di cui all'articolo 34

Attività	Descrizione dei compiti	Tempistica
Preparazione del materiale per la revisione completa degli inventari negli anni 2025, 2027 e 2032	Il materiale per la revisione completa degli inventari negli anni 2025, 2027 e 2032 è preparato sulla base di quanto trasmesso dagli Stati membri il 15 aprile.	15 aprile - 25 aprile
Revisione documentale e comunicazione delle domande agli Stati membri	Il gruppo di esperti tecnici incaricati della revisione (TERT, *Technical Expert Review Team*) effettua i controlli ed elabora le domande per gli Stati membri sulla base di quanto da essi trasmesso il 15 aprile. Le domande sono inviate agli Stati membri.	25 aprile - 13 maggio
Risposta alle domande emerse dalla revisione documentale	Gli Stati membri rispondono alle domande del TERT emerse dalla revisione documentale.	13 maggio - 27 maggio
Revisione centralizzata e comunicazione di domande supplementari agli Stati membri	Il TERT si riunisce per discutere delle risposte degli Stati membri, individuare le questioni trasversali, garantire la coerenza dei risultati tra gli Stati membri, concordare le raccomandazioni, preparare possibili correzioni tecniche ecc. Sono individuate le domande supplementari che sono comunicate agli Stati membri.	Una settimana nel periodo che va dal 25 maggio al 15 giugno
Risposta alle domande supplementari e possibili correzioni tecniche	In occasione della revisione centralizzata gli Stati membri forniscono le risposte alle domande supplementari e ai casi che potrebbero essere oggetto di correzioni tecniche.	Nel corso della revisione centralizzata
Comunicazione delle proposte di correzioni tecniche	Le proposte di correzioni tecniche sono inviate agli Stati membri.	Un giorno dopo la fine della revisione centralizzata
Risposta alle proposte di correzioni tecniche	Gli Stati membri rispondono alle proposte di correzioni tecniche o forniscono stime rivedute.	15 giorni dopo la fine della revisione centralizzata
Elaborazione dei progetti di relazione sulla revisione	Il TERT elabora progetti di relazione sulla revisione, includendovi le questioni in sospeso e le proposte di raccomandazioni e, se pertinente, dettagli e giustificazione delle proposte di correzioni tecniche.	21 giorni dopo la fine della revisione centralizzata
Possibile visita in loco	In casi eccezionali, qualora continuino a sussistere problemi significativi di qualità negli inventari comunicati dagli Stati membri o il TERT non sia in grado di risolvere alcune questioni, potrà essere organizzata una visita ad hoc nel paese.	29 giugno - 9 agosto
Comunicazione agli Stati membri dei progetti di relazione sulla revisione	I progetti di relazione sulla revisione sono inviati agli Stati membri.	21 giorni dopo la fine della revisione centralizzata
Osservazioni in merito ai progetti di relazione sulla revisione	Gli Stati membri trasmettono le loro osservazioni in merito ai progetti di relazione sulla revisione, comprese eventuali osservazioni che desiderano includere nella relazione definitiva sulla revisione.	40 giorni dopo il ricevimento dei progetti di relazione sulla revisione

Attività	Descrizione dei compiti	Tempistica
Completamento delle relazioni sulla revisione	Comunicazioni informali con gli Stati membri per il seguito da dare seguito a eventuali questioni non risolte, se necessario. Il TERT completa le relazioni sulla revisione. Le relazioni sulla revisione sono sottoposte a controlli di qualità e corrette.	75 giorni dopo la fine della revisione centralizzata
Trasmissione delle relazioni definitive sulla revisione	Le relazioni definitive sulla revisione sono trasmesse alla Commissione e agli Stati membri.	83 giorni dopo la fine della revisione centralizzata»

ALLEGATO VI

«ALLEGATO XXV

Comunicazione delle informazioni sulle proiezioni nazionali in applicazione dell'articolo 38

Tabella 1a

Proiezioni relative ai gas a effetto serra per gas e per categorie (1)

Categoria (2)	Separatamente per: CO2, CH4, N2O, SF6, NF3, (kt) e HFC, PFC, mix non specificato di HFC e PFC (kt CO2eq) (3)						Emissioni totali di gas serra (kt CO2eq)						Emissioni ETS (kt CO2eq) (4)						Emissioni ESR (kt CO2eq) (5)					
	Anno						Anno						Anno						Anno					
	Anno di base delle proiezioni (6)	t-5 (7)	t	t+5	t+10	t+15	Anno di base delle proiezioni	t-5	t	t+5	t+10	t+15	Anno di base delle proiezioni	t-5	t	t+5	t+10	t+15	Anno di base delle proiezioni	t-5	t	t+5	t+10	t+15
Totale escluse le attività LULUCF																								
Totale incluse le attività LULUCF																								
1. **Energia**																								
A. Combustione di combustibili																								
1. Industrie energetiche																								
a. Produzione di energia elettrica e calore destinati al pubblico																								
b. Raffinazione di petrolio																								

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1281/oj

c. Produzione di combustibili solidi e altre industrie dell'energia																								
2. Industrie manifatturiere e costruzioni																								
3. Trasporti																								
a. Trasporti aerei interni																								
b. Trasporti stradali																								
c. Trasporti ferroviari																								
d. Navigazione interna																								
e. Altri trasporti																								
4. Altri settori																								
a. Commerciale / istituzionale																								
b. Residenziale																								
c. Agricoltura/ silvicoltura/ pesca																								
5. Altro																								

B. Emissioni fuggitive da combustibili																								
1. Combustibili solidi																								
2. Petrolio, gas naturale e altre emissioni della produzione di energia																								
C. Trasporto e stoccaggio di CO2																								
2. **Processi industriali**																								
A. Industria mineraria																								
di cui 2.A.1 (produzione di cemento)																								
B. Industria chimica																								
C. Industria metallurgica																								
di cui 2.C.1 (produzione siderurgica)																								
D. Prodotti non energetici provenienti dai combustibili e uso di solventi																								
E. Industria elettronica																								
F. Utilizzi di prodotti in sostituzione di sostanze che riducono lo strato di ozono (8)																								
G. Fabbricazione e uso di altri prodotti																								
H. Altro																								
3. **Agricoltura**																								

A. Fermentazione enterica																								
B. Gestione del letame																								
C. Risicoltura																								
D. Suoli agricoli																								
E. Incendi controllati delle savane																								
F. Incenerimento sul luogo di rifiuti agricoli																								
G. Calcinazione																								
H. Applicazione di urea																								
4. Uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura (LULUCF, emissioni e assorbimenti comunicati) (9)																								
A. Terreni forestali																								
B. Terre coltivate																								
C. Pascoli																								
D. Zone umide																								
E. Insediamenti																								
F. Altri terreni																								
G. Prodotti legnosi																								
H. Altro																								
I. Deposizione atmosferica																								

J. Lisciviazione e deflusso di azoto																								
5. **Rifiuti**																								
A. Smaltimento dei rifiuti solidi																								
B. Trattamento biologico dei rifiuti solidi																								
C. Incenerimento e combustione all'aria aperta di rifiuti																								
D. Trattamento e scarico delle acque reflue																								
E. Altro (precisare)																								
Voci per memoria																								
Combustibili per uso di bordo a livello internazionale																								
Trasporto aereo																								
Navigazione																								
Emissioni di CO2 da biomassa																								
CO2 catturato																								
CO2 indiretto (se disponibile) (10)																								

Legenda: "t" rappresenta il primo anno futuro che termina con 0 o 5 immediatamente successivo all'anno di comunicazione.

Note:

(1) È incoraggiata la coerenza con le informazioni comunicate in applicazione dell'articolo 8 del presente regolamento.

(2) Utilizzo delle abbreviazioni: per quanto concerne le condizioni di utilizzo definite nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra (capitolo 8, "Reporting Guidance and Tables"), le abbreviazioni IE (Included Elsewhere, compreso altrove), NO (Not Occurring, non verificatosi), C (Confidential, riservato) e NA (Not Applicable, non pertinente) possono essere utilizzate, a seconda dei casi, quando le proiezioni non producono dati a un livello di comunicazione specifico (cfr. linee guida IPCC del 2006). L'uso dell'abbreviazione NE (Not Estimated, non stimato) è limitato alle situazioni in cui sarebbe necessario uno sforzo sproporzionato per raccogliere dati per una categoria o un gas di una categoria specifica che non sarebbero significativi in termini di livello e tendenze generali delle emissioni nazionali. In tal caso lo Stato membro elenca tutte le categorie e i gas delle categorie escluse su tali basi, motiva l'esclusione in termini di probabile livello di emissioni o di assorbimenti e segnala che la categoria è "non stimata" utilizzando l'abbreviazione NE nelle tabelle per la trasmissione dei dati.

(3) Indicare il mix non specificato di HFC e PFC solo in caso di proiezioni di emissioni che non è possibile comunicare nella categoria HFC o PFC.

(4) Emissioni nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE.

(5) Emissioni nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842.

(6) Indicare su quale degli inventari trasmessi (anno, versione) è stato tarato l'anno di base.

(7) I valori per t-5 sono indicati solo se t-5 è successivo all'anno di base delle proiezioni.

(8) Note anche come ODS (ozone-depleting substances).

(9) A fini di comunicazione il segno per gli assorbimenti è sempre negativo (-) e quello per le emissioni positivo (+). Se le informazioni richieste nella tabella 1b sono fornite integralmente non è necessario compilare questa sezione.
(10) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/841 a partire dal 2026 la comunicazione relativa alla deposizione atmosferica e alla lisciviazione e al deflusso di azoto è effettuata per categoria di terreno in linea con la CRT 4(I).
(11) Le proiezioni delle emissioni indirette di CO2 riportate nella presente tabella fanno parte delle proiezioni relative al totale delle emissioni di gas a effetto serra (escluse e incluse le emissioni LULUCF); se disponibili, sono indicate come tali e distinte dalle proiezioni delle altre emissioni comunicate.

Tabella 1b

Proiezioni delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra comunicati nel settore LULUCF come da inventario nazionale dei gas a effetto serra (da compilare se la tabella 5a non è completa) (1) (2)

Parte 1 – Emissioni e assorbimenti di gas serra nel settore LULUCF per categoria dell'inventario e categoria contabile corrispondente				Separatamente per CO2, CH4, N2O (kt CO2eq)						Emissioni totali di gas serra (kt CO2eq)					
Categorie di fonti e pozzi di assorbimento di gas serra	**Categoria utilizzata nella tabella 1a**	**Sottocategoria contabile del regolamento LULUCF (come da tabella 5a)**	**Categoria contabile del regolamento LULUCF**	Anno di base delle proiezioni (3)	t-5	t	t+5	t+10	t+15	Anno di base delle proiezioni	t-5	t	t+5	t+10	t+15
4.A.1 Terreni forestali che restano tali	4.A Terreni forestali	Terreni forestali che restano tali	Terreni forestali gestiti												
4.A.2.1 Terre coltivate convertite in terreni forestali	4.A Terreni forestali	Terre coltivate convertite in terreni forestali	Terreni imboschiti												
4.A.2.2 Pascoli convertiti in terreni forestali	4.A Terreni forestali	Pascoli convertiti in terreni forestali	Terreni imboschiti												
4.A.2.3 Zone umide convertite in terreni forestali	4.A Terreni forestali	Zone umide convertite in terreni forestali	Terreni imboschiti												
4.A.2.4 Insediamenti convertiti in terreni forestali	4.A Terreni forestali	Insediamenti convertiti in terreni forestali	Terreni imboschiti												
4.A.2.5 Altri terreni convertiti in terreni forestali	4.A Terreni forestali	Altri terreni convertiti in terreni forestali	Terreni imboschiti												
4.B.1 Terre coltivate che restano tali	4.B Terre coltivate	Terre coltivate che restano tali	Terre coltivate gestite												
4.B.2.1 Terreni forestali convertiti in terre coltivate	4.B Terre coltivate	Terreni forestali convertiti in terre coltivate	Terreni disboscati												
4.B.2.2 Pascoli convertiti in terre coltivate	4.B Terre coltivate	Pascoli convertiti in terre coltivate	Terre coltivate gestite												
4.B.2.3 Zone umide convertite in terre coltivate	4.B Terre coltivate	Zone umide convertite in terre coltivate	Terre coltivate gestite												
4.B.2.4 Insediamenti convertiti in terre coltivate	4.B Terre coltivate	Insediamenti convertiti in terre coltivate	Terre coltivate gestite												

4.B.2.5	Altri terreni convertiti in terre coltivate	4.B Terre coltivate	Altri terreni convertiti in terre coltivate	Terre coltivate gestite														
4.C.1	Pascoli che restano tali	4.C Pascoli	Pascoli che restano tali	Pascoli gestiti														
4.C.2.1	Terreni forestali convertiti in pascoli	4.C Pascoli	Terreni forestali convertiti in pascoli	Terreni disboscati														
4.C.2.2	Terre coltivate convertite in pascoli	4.C Pascoli	Terre coltivate convertite in pascoli	Pascoli gestiti														
4.C.2.3	Zone umide convertite in pascoli	4.C Pascoli	Zone umide convertite in pascoli	Pascoli gestiti														
4.C.2.4	Insediamenti convertiti in pascoli	4.C Pascoli	Insediamenti convertiti in pascoli	Pascoli gestiti														
4.C.2.5	Altri terreni convertiti in pascoli	4.C Pascoli	Altri terreni convertiti in pascoli	Pascoli gestiti														
4.D.1	Zone umide che restano tali	4.D Zone umide	Zone umide che restano tali	Zone umide gestite														
4.D.2.1.1	Terreni forestali convertiti in zone estrazione di torba	4.D Zone umide	Terreni forestali convertiti in zone umide	Terreni disboscati														
4.D.2.1.2	Terre coltivate convertite in zone estrazione di torba	4.D Zone umide	Terre coltivate convertite in zone umide	Terre coltivate gestite														
4.D.2.1.3	Pascoli convertiti in zone estrazione di torba	4.D Zone umide	Pascoli convertiti in zone umide	Pascoli gestiti														
4.D.2.1.4	Insediamenti convertiti in zone estrazione di torba	4.D Zone umide	Insediamenti convertiti in zone umide	Zone umide gestite														
4.D.2.1.5	Altri terreni convertiti in zone estrazione di torba	4.D Zone umide	Altri terreni convertiti in zone umide	Zone umide gestite														
4.D.2.2.1	Terreni forestali convertiti in terreni allagati	4.D Zone umide	Terreni forestali convertiti in zone umide	Terreni disboscati														
4.D.2.2.2	Terre coltivate convertite in terreni allagati	4.D Zone umide	Terre coltivate convertite in zone umide	Terre coltivate gestite														
4.D.2.2.3	Pascoli convertiti in terreni allagati	4.D Zone umide	Pascoli convertiti in zone umide	Pascoli gestiti														
4.D.2.2.4	Insediamenti convertiti in terreni allagati	4.D Zone umide	Insediamenti convertiti in zone umide	Zone umide gestite														
4.D.2.2.5	Altri terreni convertiti in terreni allagati	4.D Zone umide	Altri terreni convertiti in zone umide	Zone umide gestite														

4.D.2.3.1	Terreni forestali convertiti in altre zone umide	4.D Zone umide	Terreni forestali convertiti in zone umide	Terreni disboscati													
4.D.2.3.2	Terre coltivate convertite in altre zone umide	4.D Zone umide	Terre coltivate convertite in zone umide	Terre coltivate gestite													
4.D.2.3.3	Pascoli convertiti in altre zone umide	4.D Zone umide	Pascoli convertiti in zone umide	Pascoli gestiti													
4.D.2.3.4	Insediamenti convertiti in altre zone umide	4.D Zone umide	Insediamenti convertiti in zone umide	Zone umide gestite													
4.D.2.3.5	Altri terreni convertiti in altre zone umide	4.D Zone umide	Altri terreni convertiti in zone umide	Zone umide gestite													
4.E.1	Insediamenti che restano tali	4.E Insediamenti	*Non contabilizzati a norma del regolamento (UE) 2018/841*														
4.E.2.1	Terreni forestali convertiti in insediamenti	4.E Insediamenti	Terreni forestali convertiti in insediamenti	Terreni disboscati													
4.E.2.2	Terre coltivate convertite in insediamenti	4.E Insediamenti	Terre coltivate convertite in insediamenti	Terre coltivate gestite													
4.E.2.3	Pascoli convertiti in insediamenti	4.E Insediamenti	Pascoli convertiti in insediamenti	Pascoli gestiti													
4.E.2.4	Zone umide convertite in insediamenti	4.E Insediamenti	Zone umide convertite in insediamenti	Zone umide gestite													
4.E.2.5	Altri terreni convertiti in insediamenti	4.E Insediamenti	*Non contabilizzati a norma del regolamento (UE) 2018/841*														
4.F.1	Altri terreni che restano tali	4.F Altri terreni	*Non contabilizzati a norma del regolamento (UE) 2018/841*														
4.F.2.1	Terreni forestali convertiti in altri terreni	4.F Altri terreni	Terreni forestali convertiti in altri terreni	Terreni disboscati													
4.F.2.2	Terre coltivate convertite in altri terreni	4.F Altri terreni	Terre coltivate convertite in altri terreni	Terre coltivate gestite													
4.F.2.3	Pascoli convertiti in altri terreni	4.F Altri terreni	Pascoli convertiti in altri terreni	Pascoli gestiti													
4.F.2.4	Zone umide convertite in altri terreni	4.F Altri terreni	Zone umide convertite in altri terreni	Zone umide gestite													
4.F.2.5	Insediamenti convertiti in altri terreni	4.F Altri terreni	*Non contabilizzati a norma del regolamento (UE) 2018/841*														
4.G	Prodotti legnosi, di cui: Prodotti legnosi da terreni forestali gestiti	4.G Prodotti legnosi	Prodotti legnosi da terreni forestali gestiti	Prodotti legnosi													

4.G Prodotti legnosi, di cui: Prodotti legnosi da terreni imboschiti	4.G Prodotti legnosi	Prodotti legnosi da terreni imboschiti	Prodotti legnosi													
4.G Prodotti legnosi, di cui: prodotti legnosi da terreni disboscati	4.G Prodotti legnosi	*Non contabilizzati a norma del regolamento (UE) 2018/841*														
4.G Prodotti legnosi, di cui: prodotti legnosi da altri terreni	4.G Prodotti legnosi	*Non contabilizzati a norma del regolamento (UE) 2018/841*														
4.H Altro (precisare)	4.H Altro	*Non contabilizzati a norma del regolamento (UE) 2018/841*														

Tabella 1b, parte 2 – Sintesi per la tabella 1a (calcolo automatico)

			Separatamente per CO2, CH4, N2O (kt CO2eq)						**Emissioni totali di gas serra (kt CO2eq)**					
Categorie di fonti e pozzi di assorbimento di gas serra (come da tabella 1a)			Anno di base delle proiezioni	t-5	t	t+5	t+10	t+15	Anno di base delle proiezioni	t-5	t	t+5	t+10	t+15
4.A Terreni forestali														
4.B Terre coltivate														
4.C Pascoli														
4.D Zone umide														
4.E Insediamenti														
4.F Altri terreni														
4.G Prodotti legnosi														
4.H Altro														

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1281/oj

Tabella 1b, parte 3 – Sintesi per la tabella 5 a (calcolo automatico)

	Separatamente per CO2, CH4, N2O (kt CO2eq)						Emissioni totali di gas serra (kt CO2eq)					
Categoria contabile del regolamento LULUCF	Anno di base delle proiezioni	t-5	t	t+5	t+10	t+15	Anno di base delle proiezioni	t-5	t	t+5	t+10	t+15
Somma terreni imboschiti												
Somma terreni disboscati												
Somma terre coltivate gestite												
Somma pascoli gestiti												
Somma terreni forestali gestiti												
Somma zone umide gestite												
Somma prodotti legnosi												
Somma non contabilizzati												

Legenda: "t" rappresenta il primo anno futuro che termina con 0 o 5 immediatamente successivo all'anno di comunicazione.
Note:
(1) La comunicazione su base annua è facoltativa fino a t-10.
(2) Le emissioni sono espresse come valori positivi, gli assorbimenti come valori negativi.
(3) I valori per t-5 sono indicati solo se t-5 è successivo all'anno di base delle proiezioni.

Tabella 2

Indicatori per monitorare e valutare i progressi previsti delle politiche e delle misure, se utilizzati

Indicatore (1)/numeratore/ denominatore	Unità	Orientamenti/ definizione	Orienta menti/ fonte	Indicatore utilizzato (Sì/No)	Con le misure vigenti					Con misure aggiuntive				
					Anno di base	t	t+5	t+10	t+15	Anno di base	t	t+5	t+10	t+15
Intensità di carbonio dell'economia nel suo complesso	t CO2eq/PIL	EUR (2016); calcolare l'intensità di carbonio con PIL come definito da Eurostat												
Intensità di gas serra della generazione di energia elettrica e di calore domestica	t CO2eq/MWh	MWh di produzione lorda di energia elettrica e di calore come definita da Eurostat												
Intensità di gas serra del consumo di energia finale per settore														
Industria	t CO2eq/tep													
Residenziale	t CO2eq/tep													
Terziario	t CO2eq/tep													
Trasporti	t CO2eq/tep													
Trasporto passeggeri (se disponibile)	t CO2eq/tep													
Trasporto merci (se disponibile)	t CO2eq/tep													
Aggiungere una riga per ogni altro indicatore														

Legenda: «t» rappresenta il primo anno futuro che termina con 0 o 5 immediatamente successivo all'anno di comunicazione.

Note:

(1) Aggiungere una riga per ogni indicatore utilizzato nelle proiezioni.

Tabella 3

Comunicazione di parametri/variabili per le proiezioni, se utilizzati (1) (2)

Parametro utilizzato (3) (scenario "con le misure vigenti")			Anno	Valori										Proiezioni settoriali per le quali viene utilizzato il parametro (6)											
		Parametro/variabile facente parte delle proiezioni (7)	Anno di base = anno di riferimento	Anno di base = anno di riferimento	t-5	t	t+5	t+10	t+15	Unità predefinita	Fonte dei dati	Anno di pubblicazione della fonte dei dati	Anno di pubblicazione della fonte dei dati	1.A.1 Industrie energetiche	1.A.2 Industrie manifatturiere e costruzioni	1.A.3 Trasporti, esclusi 1.A.3.a Trasporti aerei interni	1.A.4.a Commerciale = istituzionale	1.A.4.b Residenziale	1.B Emissioni fuggitive da combustibili	2 Processi industriali e uso di prodotti	3 Agricoltura	4 LULUCF	5 Rifiuti	Trasporti aerei internazionali nell'EU ETS 1.A.3.a Trasporti aerei interni	Osservazioni a titolo di orientamento
1. **Parametri e variabili generali**																									
Popolazione										Conteggio															
Prodotto interno lordo (PIL)	Tasso di crescita reale									%															EUR (2016)(8)
	Prezzi costanti									milioni di EUR															EUR (2016)
Valore aggiunto lordo (VAL) - totale										milioni di EUR															EUR (2016)
Valore aggiunto lordo (VAL) - agricoltura										milioni di EUR															EUR (2016)
Valore aggiunto lordo (VAL) - costruzioni										milioni di EUR															EUR (2016)
Valore aggiunto lordo (VAL) - servizi										milioni di EUR															EUR (2016)
Valore aggiunto lordo (VAL) - settore dell'energia										milioni di EUR															EUR (2016)
Valore aggiunto lordo (VAL) - industria										milioni di EUR															EUR (2016)
Numero di famiglie										Migliaia															

Dimensione della famiglia										Abitanti/ nucleo familiare															
Reddito disponibile delle famiglie										EUR/anno															
Numero di passeggeri-chilometro (tutti i modi)										milioni di pkm															
Numero di passeggeri-chilometro – strada										milioni di pkm															
di cui trasporti pubblici su strada										*milioni di pkm*															
di cui automobili private										*milioni di pkm*															
di cui motocicli										*milioni di pkm*															
di cui autobus										*milioni di pkm*															
Numero di passeggeri-chilometro – ferrovia										milioni di tkm															
Numero di passeggeri-chilometro – trasporti aerei interni										milioni di tkm															
Numero di passeggeri-chilometro – trasporti aerei internazionali										milioni di tkm															
Numero di passeggeri-chilometro – navigazione interna										milioni di tkm															
Tonnellate di merci-chilometro (tutti i modi)										milioni di tkm															
Tonnellate di merci-chilometro – strada										milioni di tkm															
Tonnellate di merci-chilometro – ferrovia										milioni di tkm															
Tonnellate di merci-chilometro – trasporti aerei interni										milioni di tkm															
Tonnellate di merci-chilometro – trasporti aerei internazionali										milioni di tkm															
Tonnellate di merci-chilometro – navigazione interna (vie navigabili interne e trasporto marittimo nazionale)										milioni di tkm															
Prezzi internazionali (all'ingrosso) dell'importazione di combustibili	Carbone									*alternativamente* EUR/GJ															EUR (2016); indicare se è stato dato seguito alla raccomandazione della Commissione; per il potere calorifico usare i valori pubblicati da Eurostat
										o EUR/tep															

	Petrolio greggio									*alternativamente* EUR/GJ															EUR (2016); indicare se è stato dato seguito alla raccomandazione della Commissione
										o EUR/tep															
	Gas naturale									*alternativamente* EUR/GJ															EUR (2016); indicare se è stato dato seguito alla raccomandazione della Commissione; per il potere calorifico usare i valori pubblicati da Eurostat
										o EUR/tep															
Prezzo del carbonio nell'ambito di EU ETS										EUR/quota di emissioni															EUR (2016); indicare se è stato dato seguito alla raccomandazione della Commissione
Tassi di cambio dell'euro (per i paesi al di fuori della zona euro), se del caso										EUR/ valuta															EUR (2016)
Tassi di cambio del dollaro USA, se del caso										USD/ valuta															USD (2016)
Numero di gradi-giorno di riscaldamento (HDD)										Conteggio															
Numero di gradi-giorno di raffrescamento (CDD)										Conteggio															
2. **Bilanci e indicatori energetici**																									per il potere calorifico usare i valori pubblicati da Eurostat
2.1 **Approvvigionamento energetico**																									
Produzione interna per tipo di combustibile (totale)										ktep															
Solidi										ktep															
Petrolio										ktep															
Gas naturale										ktep															
Nucleare										ktep															
Fonti rinnovabili di energia										ktep															
Rifiuti e altro										ktep															
Importazioni nette di energia elettrica										ktep															
Consumo interno lordo per tipo di combustibile (totale)										ktep															

Combustibili fossili solidi									ktep																
Petrolio greggio e prodotti petroliferi									ktep																
Gas naturale									ktep																
Energia nucleare									ktep																
Energia elettrica									ktep																
Calore derivato									ktep																
Rinnovabili									ktep																
Rifiuti									ktep																
Altro									ktep																
2.2 **Energia elettrica e calore**																									
Produzione lorda di energia elettrica (totale)									GWh																
Energia nucleare									GWh																
Solidi									GWh																
Petrolio (incl. gas di raffineria)									GWh																
Gas naturale (incl. gas derivati)									GWh																
Rinnovabili									GWh																
Altri combustibili (idrogeno, metanolo)									GWh																
Calore prodotto dalla generazione di energia termoelettrica									GWh																
Calore prodotto da impianti di cogenerazione, compreso il calore di scarto derivante da impianti industriali									GWh																
2.3 **Settore delle trasformazioni**																									
Combustibile di alimentazione per la generazione di energia termoelettrica									ktep																
Solidi									ktep																
Petrolio									ktep																
Gas									ktep																
Combustibile di alimentazione per altri processi di conversione									ktep																
2.4 **Consumo energetico**																									

Consumo di energia finale									ktep																
Solidi									ktep																
Petrolio									ktep																
Gas									ktep																
Energia elettrica									ktep																
Calore derivato									ktep																
Energia rinnovabile									ktep																
di cui energia termica ambientale									ktep																
Altro									ktep																
Industria									ktep																
Solidi									ktep																
Petrolio									ktep																
Gas									ktep																
Energia elettrica									ktep																
Calore									ktep																
Energia rinnovabile									ktep																
Altro									ktep																
Residenziale									ktep																
Solidi									ktep																
Petrolio									ktep																
Gas									ktep																
Energia elettrica									ktep																
Calore									ktep																
Energia rinnovabile									ktep																
Altro									ktep																
Terziario									ktep																
Solidi									ktep																
Petrolio									ktep																
Gas									ktep																
Energia elettrica									ktep																
Calore									ktep																

Energia rinnovabile									ktep																
Altro									ktep																
Agricoltura/silvicoltura									ktep																
Trasporti									ktep																
Solidi									ktep																
Petrolio									ktep																
Gas									ktep																
Energia elettrica									ktep																
Calore									ktep																
Energia rinnovabile									ktep																
Altro									ktep																
di cui trasporto passeggeri (se disponibile)									ktep																
di cui trasporto merci (se disponibile)									ktep																
di cui trasporti aerei internazionali																									
Altro									ktep																
Consumo non energetico finale									ktep																
2.5 **Prezzi**																									
Prezzi dell'energia elettrica per tipologia di settore di utilizzo																									
Residenziale									EUR (MWh)																EUR (2016)
Industria									EUR (MWh)																EUR (2016)
Terziario									EUR (MWh)																EUR (2016)
Prezzi nazionali di vendita al dettaglio dei combustibili (incluse le imposte, per fonte e settore)																									
Carbone, industria									EUR/ktep																EUR (2016)
Carbone, famiglie									EUR/ktep																EUR (2016)
Gasolio diesel, industria									EUR/ktep																EUR (2016)
Gasolio diesel, famiglie									EUR/ktep																EUR (2016)
Gasolio diesel, trasporti									EUR/ktep																EUR (2016)

Gasolio diesel, trasporti privati (se disponibile)									EUR/ktep																EUR (2016)
Gasolio diesel, trasporti pubblici (se disponibile)									EUR/ktep																EUR (2016)
Benzina, trasporti									EUR/ktep																EUR (2016)
Benzina, trasporti privati (se disponibile)									EUR/ktep																EUR (2016)
Benzina, trasporti pubblici (se disponibile)									EUR/ktep																EUR (2016)
Gas naturale, industria									EUR/ktep																EUR (2016)
Gas naturale, famiglie									EUR/ktep																EUR (2016)
3. **Parametri relativi alle emissioni diverse da CO2**																									
3.1 **Agricoltura**																									
Bestiame																									
Bovini da latte									1 000 capi																
Bovini non da latte									1 000 capi																
Ovini									1 000 capi																
Suini									1 000 capi																
Pollame									1 000 capi																
Apporto di azoto dall'utilizzo di fertilizzanti sintetici									kt di azoto																
Apporto di azoto dall'utilizzo di letame									kt di azoto																
Azoto fissato dalle colture che fissano azoto									kt di azoto																
Azoto nei residui delle colture restituiti alla terra									kt di azoto																
Superficie dei suoli organici coltivati									1 000 ettari																
3.2 **Rifiuti**																									
Produzione di rifiuti solidi urbani (RSU)									t																
Rifiuti solidi urbani (RSU) da collocare a discarica									t																
Quota di recupero di CH4 nella produzione totale di CH4 dalla messa in discarica									%																

4. **LULUCF**																									
4.1 **Terreni forestali gestiti**																									
Prelievi di legname forestale per usi energetici									1 000 metri cubi																
Prelievi di legname forestale per usi non energetici									1 000 metri cubi																
Incremento forestale									1 000 metri cubi																
Disturbi forestali inclusi nella modellizzazione									Sì/No																
Terreni forestali che restano tali									1 000 ettari																
4.2 **Terreni imboschiti**																									
Prelievi di legname forestale per usi energetici									1 000 metri cubi																
Prelievi di legname forestale per usi non energetici									1 000 metri cubi																
Incremento forestale									1 000 metri cubi																
Terre coltivate convertite in terreni forestali									1 000 ettari																
Pascoli convertiti in terreni forestali									1 000 ettari																
Zone umide convertite in terreni forestali									1 000 ettari																
Insediamenti convertiti in terreni forestali									1 000 ettari																
Altri terreni convertiti in terreni forestali									1 000 ettari																
4.3 **Terreni disboscati**																									
Terreni forestali convertiti in terre coltivate									1 000 ettari																
Terreni forestali convertiti in pascoli									1 000 ettari																
Terreni forestali convertiti in zone umide									1 000 ettari																
Terreni forestali convertiti in insediamenti									1 000 ettari																

	Terreni forestali convertiti in altri terreni									1 000 ettari															
4.4	**Terre coltivate gestite**																								
	Terre coltivate che restano tali									1 000 ettari															
	Pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni convertiti in terre coltivate									1 000 ettari															
	Terre coltivate convertite in zone umide, insediamenti o altri terreni (escl. terreni forestali)									1 000 ettari															
4.5	**Pascoli gestiti**																								
	Pascoli che restano tali									1 000 ettari															
	Terre coltivate, zone umide, insediamenti o altri terreni convertiti in pascoli									1 000 ettari															
	Pascoli convertiti in zone umide, insediamenti o altri terreni									1 000 ettari															
4.6	**Zone umide gestite**																								
	Zone umide che restano tali									1 000 ettari															
	Insediamenti o altri terreni convertiti in zone umide									1 000 ettari															
	Zone umide convertite in insediamenti o altri terreni									1 000 ettari															
4.7	**Prodotti legnosi**																								
	Guadagni prodotti legnosi (4)									kt C															
	Perdite prodotti legnosi (4)									kt C															
	Emivita prodotti legnosi (5)									anni															
5.	**Altri parametri e variabili**																								
Ipotesi circa i costi tecnologici utilizzate per le principali tecnologie pertinenti: *aggiungere una riga per ogni tecnologia pertinente*																									
Aggiungere una riga per ogni altro parametro pertinente																									

Legenda: «t» rappresenta il primo anno futuro che termina con 0 o 5 immediatamente successivo all'anno di comunicazione.

Note:

(1) Aggiungere una riga alla fine della tabella per ciascun parametro specifico per paese utilizzato nelle proiezioni. In questo caso è incluso il termine "variabili" perché alcuni dei parametri elencati possono essere delle variabili per certi strumenti di proiezione utilizzati, a seconda dei modelli in uso.

(2) Occorre comunicare solo le informazioni relative ai parametri/alle variabili facenti parte delle proiezioni come dati in ingresso o uscita.

(3) Utilizzo delle abbreviazioni: se del caso si possono utilizzare le abbreviazioni IE (Included Elsewhere, compreso altrove), NO (Not Occurring, non verificatosi), C (Confidential, riservato), NA (Not Applicable, non pertinente) e NE (Not Estimated, non stimato/non usato). Occorre utilizzare l'abbreviazione NE (Not estimated, non stimato) per i casi in cui il parametro suggerito non è usato come variabile chiave né comunicato con le proiezioni dello Stato membro. Legenda: "t" rappresenta il primo anno futuro che termina con 0 o 5 immediatamente successivo all'anno di comunicazione.

(4) Possono includere prodotti legnosi provenienti da terreni forestali gestiti e terreni imboschiti.

(5) Specificare i tipi di prodotti legnosi nelle righe seguenti (sotto "Aggiungere una riga per ogni altro parametro pertinente").

(6) Rispondere "Sì" o "No".

(7) Specificare i valori diversi aggiuntivi per i parametri utilizzati nei modelli di settori diversi.

(8) L'eventuale aggiornamento dell'anno di base per l'espressione dei valori monetari rientra nelle raccomandazioni della Commissione sui valori armonizzati relativi ai parametri chiave determinati a livello sovranazionale di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del presente regolamento.

Tabella 4

Scheda informativa del modello

Nome del modello (abbreviazione)	
Nome completo del modello	
Versione e status del modello	
Ultima data di revisione	
URL della descrizione del modello	
Tipo di modello	
Sintesi	
Campo di applicazione previsto	
Descrizione delle principali categorie di dati in ingresso e fonti di dati	
Convalida e valutazione	
Quantità prodotte	
Gas serra considerati	
Settori contemplati	
Copertura geografica	
Copertura temporale (ad es. fasi temporali, periodi)	
Altri modelli che interagiscono con il modello e tipo di interazione (ad es. dati in ingresso nel modello, uso dei dati che produce)	
Dati in ingresso da altri modelli	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1281/oj

Riferimenti alla valutazione e ai rapporti tecnici su cui si fondano le proiezioni e i modelli utilizzati	
Struttura del modello (se sotto forma di diagramma, aggiungerlo alla scheda informativa)	
Osservazioni o altre informazioni pertinenti	

Note:
Gli Stati membri possono riprodurre la presente tabella per comunicare i dettagli dei vari modelli o sottomodelli utilizzati per elaborare le proiezioni relative ai gas serra.

Tabella 5 a

Proiezioni delle emissioni e degli assorbimenti comunicati del settore LULUCF per gas e per categorie contabili ai sensi del regolamento (UE) 2018/841

(da compilare solo se la tabella 1b non è completa)

Categoria	CO2 (kt)						CH4 (kt)						N2O (kt)						Emissioni totali di gas serra (kt CO2eq)					
	Anno di base delle proiezioni	t-5 (2)	t	t+5	t+10	t+15	Anno di base delle proiezioni	t-5	t	t+5	t+10	t+15	Anno di base delle proiezioni	t-5	t	t+5	t+10	t+15	Anno di base delle proiezioni	t-5	t	t+5	t+10	t+15
Terreni forestali gestiti																								
Terreni forestali che restano tali																								
Terreni imboschiti																								
Terre coltivate convertite in terreni forestali																								
Pascoli convertiti in terreni forestali																								
Zone umide convertite in terreni forestali																								
Insediamenti convertiti in terreni forestali																								
Altri terreni convertiti in terreni forestali																								
Terreni disboscati																								
Terreni forestali convertiti in terre coltivate																								
Terreni forestali convertiti in pascoli																								
Terreni forestali convertiti in zone umide																								

Terreni forestali convertiti in insediamenti																								
Terreni forestali convertiti in altri terreni																								
Terre coltivate gestite																								
Terre coltivate che restano tali																								
Pascoli convertiti in terre coltivate																								
Zone umide convertite in terre coltivate																								
Insediamenti convertiti in terre coltivate																								
Altri terreni convertiti in terre coltivate																								
Terre coltivate convertite in zone umide																								
Terre coltivate convertite in insediamenti																								
Terre coltivate convertite in altri terreni																								
Pascoli gestiti																								
Pascoli che restano tali																								
Terre coltivate convertite in pascoli																								
Zone umide convertite in pascoli																								
Insediamenti convertiti in pascoli																								
Altri terreni convertiti in pascoli																								
Pascoli convertiti in zone umide																								
Pascoli convertiti in insediamenti																								
Pascoli convertiti in altri terreni																								
Zone umide gestite																								
Zone umide che restano tali																								
Insediamenti convertiti in zone umide																								
Altri terreni convertiti in zone umide																								
Zone umide convertite in insediamenti																								
Zone umide convertite in altri terreni																								
Prodotti legnosi																								
Terreni forestali gestiti																								
Terreni imboschiti																								

Legenda: "t" rappresenta il primo anno futuro che termina con 0 o 5 immediatamente successivo all'anno di comunicazione.

Tabella 5b

Proiezioni delle emissioni e degli assorbimenti contabilizzati del settore LULUCF conformemente al regolamento (UE) 2018/841 e del settore della condivisione degli sforzi conformemente al regolamento (UE) 2018/842 (1) (2)

Categoria	2021-2025	2026-2029	2030
	Emissioni/assorbimenti cumulativi totali (kt CO2eq)	**Emissioni/assorbimenti cumulativi totali (kt CO2eq)**	**Emissioni/assorbimenti cumulativi totali (kt CO2eq)**
Settori della condivisione degli sforzi (3)			
LULUCF: Terreni imboschiti			
LULUCF: Terreni disboscati			
LULUCF: Terre coltivate gestite			
LULUCF: Pascoli gestiti			
LULUCF: Terreni forestali gestiti, inclusi i prodotti legnosi			
LULUCF: Terreni forestali gestiti, inclusi i prodotti legnosi nell'ipotesi dell'ossidazione istantanea			
LULUCF: Zone umide gestite (4)			
Totale			

Note:

(1) Le categorie contabili per il settore LULUCF sono definite nel regolamento (UE) 2018/841.

(2) Le emissioni contabilizzate in ambito LULUCF per i terreni forestali gestiti sono le emissioni/gli assorbimenti comunicati rispetto a un livello di riferimento, calcolati conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) 2018/841. La comunicazione di tali valori contabilizzati è obbligatoria solo quando si applicano i livelli di riferimento per le foreste fissati nell'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) 2018/841 per il periodo in questione (2021-2025).

(3) Emissioni nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842.

(4) Gli Stati membri che non intendono selezionare questa categoria per il periodo 2021-2025 usano la dicitura "non selezionata" per detto periodo.

Tabella 6

Risultati dell'analisi di sensibilità (da presentare per ogni scenario di sensibilità calcolato)

Categoria	Emissioni/assorbimenti di gas serra (kt CO2eq)					
	Anno di base delle proiezioni	t-5	t	t+5	t+10	t+15
Totale escluse le attività LULUCF						
Totale ETS da impianti fissi						
Totale condivisione degli sforzi						
LULUCF (comunicati)						
Aggiungere righe per altri settori/categorie pertinenti, se disponibili						
Legenda: "t" rappresenta il primo anno futuro che termina con 0 o 5 immediatamente successivo all'anno di comunicazione.						

Tabella 7

Parametri principali che sono variati nell'analisi di sensibilità

(Presentare per ogni scenario di sensibilità calcolato.) Compilare soltanto per i parametri che sono variati in un determinato scenario.

Valori dei parametri nello scenario di sensibilità			Anno	Valori							
		Parametro variato (1)	Anno di base = anno di riferimento	Anno di base = anno di riferimento	t-5	t	t+5	t+10	t+15	Unità predefinita	Osservazioni a titolo di orientamento
Parametri e variabili generali											
Popolazione										Conteggio	
Prodotto interno lordo (PIL)	Tasso di crescita reale									%	
	Prezzi costanti									milioni di EUR	EUR (2016)(2)

Valore aggiunto lordo (VAL) - totale											milioni di EUR	EUR (2016)
Valore aggiunto lordo (VAL) - agricoltura											milioni di EUR	EUR (2016)
Valore aggiunto lordo (VAL) - costruzioni											milioni di EUR	EUR (2016)
Valore aggiunto lordo (VAL) - servizi											milioni di EUR	EUR (2016)
Valore aggiunto lordo (VAL) - settore dell'energia											milioni di EUR	EUR (2016)
Valore aggiunto lordo (VAL) - industria											milioni di EUR	EUR (2016)
Prezzi internazionali (all'ingrosso) dell'importazione di combustibili	Carbone										EUR/GJ	EUR (2016)
											EUR/tep	EUR (2016)
	Petrolio greggio										EUR/GJ	EUR (2016)
											EUR/tep	EUR (2016)
	Gas naturale										EUR/GJ	EUR (2016)
											EUR/tep	EUR (2016)
Prezzo del carbonio nell'ambito di EU ETS											EUR/quota di emissioni	EUR (2016)
Numero di gradi-giorno di riscaldamento (HDD)											Conteggio	
Numero di gradi-giorno di raffrescamento (CDD)											Conteggio	
Numero di passeggeri-chilometro (tutti i modi)											milioni di pkm	
Tonnellate di merci-chilometro (tutti i modi)											milioni di tkm	
(Aggiungere righe per altri parametri che sono variati)												

Legenda: "t" rappresenta il primo anno futuro che termina con 0 o 5 immediatamente successivo all'anno di comunicazione.

Nota: aggiungere righe alla fine della tabella per altri parametri che sono variati. Non compilare le righe relative ai parametri che non sono variati.

(1) Rispondere "Sì" o "No".

(2) L'eventuale aggiornamento dell'anno di base per l'espressione dei valori monetari rientra nelle raccomandazioni della Commissione sui valori armonizzati relativi ai parametri chiave determinati a livello sovranazionale di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del presente regolamento.»